SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 60

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 14 marzo 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 10 marzo 2005, n. **33.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, recante interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 10 marzo 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FINI, *Ministro degli affari esteri*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 19 GENNAIO 2005, N. 2

All'articolo 1:

al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2005»;

al comma 2, le parole: «utilizzo degli stanziamenti relativi all'autorizzazione» *sono sostituite dalle seguenti:* «corrispondente riduzione dell'autorizzazione» *e la parola:* «determinati» *è sostituita dalla seguente:* «determinata».

All'articolo 2, al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «articolo 9, comma 4, lettera *d)*, del» *sono inserite le seguenti:* «testo unico di cui al».

All'articolo 3:

al comma 2, le parole: «per l'anno 2004,» *sono sostituite dalle seguenti:* «per l'anno 2004 e» *e la parola:* «Carabi» *è sostituita dalla seguente:* «Caraibi»;

al comma 6, le parole: «(Heavily Indebted Poor Countries» *sono sostituite dalla seguenti:* «(Heavily Indebted Poor Countries)».

All'articolo 4, al comma 2, le parole: «del comma 1» *sono sostituite dalle seguenti:* «del comma 6 dell'articolo 3».

All'articolo 5, al comma 1, le parole: «di lotta all'AIDS, tubercolosi e malaria» *sono sostituite dalle seguenti:* «per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria» *e le parole:* «per gli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 3261):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI), dal Ministro degli affari esteri (FINI) e dal Ministro dell'economia e delle finanze (SINISCALCO) il 19 gennaio 2005.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 gennaio 2005, con parere delle commissioni 1ª (per presupposti di costituzionalità), 1ª, 5ª, e 8ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità il 25 gennaio 2005.

Esaminato dalla 3ª commissione il 26 e 27 gennaio 2005; 1º febbraio 2005.

Esaminato in aula ed approvato il 1º febbraio 2005.

Camera dei deputati (atto n. 5578):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 2 febbraio 2005, con pareri del Comitato per la legislazione e delle Commissioni I, V e VIII.

Esaminato dalla III commissione l'8, 9 e 17 febbraio 2005.

Esaminato in aula il 21 febbraio 2005 ed approvato il 23 febbraio 2005.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2005.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e corredato delle relative note è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 49.

05G0048

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 dicembre 2004, n. **340.**

Regolamento recante disciplina delle agevolazioni tariffarie, in materia di servizio di trasporto ferroviario di passeggeri e dell'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose, a norma dell'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166, che demanda al Governo l'adozione di un regolamento per disciplinare il sistema delle agevolazione tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario, nonché l'incentivazione del trasporto ferroviario combinato, accompagnato e di merci pericolose e i relativi criteri e modalità per l'erogazione delle connesse contribuzioni pubbliche;

Visto l'articolo 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62;

Visto l'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

Visto l'articolo 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 14 marzo 2001, pubblicato nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, che approva il Piano generale dei trasporti e della logistica;

Viste le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997, recante linee guida per il risanamento dell'Azienda F.S., e 18 marzo 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999;

Visto il Trattato costitutivo della Unione europea;

Visto il Libro bianco recante la politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte, presentato dalla Commissione europea in data 12 settembre 2001;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 maggio 2003;

Vista l'approvazione della Commissione europea con decisione C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 27 settembre 2004;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;

Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente regolamento:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità di incentivazione del trasporto ferroviario di merci, nonché il sistema delle agevolazioni tariffarie in materia di servizi di trasporto ferroviario di viaggiatori.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «legge»: la legge 1° agosto 2002, n. 166;

b) «agevolazione tariffaria»: l'obbligo dell'impresa ferroviaria a rendere un servizio di trasporto a favore di determinate categorie di viaggiatori a condizioni tariffarie agevolate o gratuite;

c) «impresa ferroviaria»: qualsiasi impresa privata o pubblica avente sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea ed avente titolo ad accedere all'infrastruttura ferroviaria nazionale, la cui attività principale consiste nell'espletamento di servizi di trasporto di merci o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188;

d) «impresa»: impresa individuale, o in forma societaria, o loro consorzi, costituiti ai sensi dell'articolo 2602 del codice civile, regolarmente costituiti ed aventi sede legale in uno degli Stati membri dell'Unione europea, che commissiona treni per il trasporto di merci ai sensi del comma 5 dell'articolo 38 della legge, in conto proprio o di terzi. Ai sensi della decisione della Commissione europea C(2003) 4358 del 10 dicembre 2003 sono incluse, su base di reciprocità, anche le imprese svizzere che operano sul territorio italiano;

e) «trasporto combinato»: trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico;

f) «trasporto ferroviario di merci pericolose»: il trasporto di merci, anche in carri tradizionali, classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID);

g) «trasporto accompagnato»: trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali;

h) «treno completo»: treno commissionato ad un'impresa ferroviaria da un'unica impresa, la cui composizione di carri ferroviari carichi o di carri cisterna per il trasporto di merci pericolose raggiunga almeno il trenta per cento della massima lunghezza ammessa dalla linea origine/destinazione ovvero il trenta per cento della massa trainabile ammessa dal locomotore;

i) «utente del trasporto»: impresa, come definita ai sensi del presente articolo, per il cui conto viene svolto il trasporto di merci per ferrovia in quanto titolare della proprietà della merce per la quale il trasporto è effettuato;

l) «grado di bilanciamento del traffico»: il rapporto, su una determinata relazione, valutato su base annua ed espresso in percentuale, fra le unità intermodali ed i carri cisterna per il trasporto di merci pericolose trasportate da ciascuna impresa nel verso di percorrenza meno carico di unità e le unità trasportate nel verso maggiormente carico.

Art. 3.

Regolazione del mercato del trasporto ferroviario

1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con propri decreti, disciplinerà l'accesso dei veicoli stradali, nei giorni festivi e prefestivi, ai terminal ferroviari intermodali, al fine di favorire il trasporto combinato delle merci e il trasporto delle merci pericolose per ferrovia.

Capo II

AGEVOLAZIONI TARIFFARIE

Art. 4.

Agevolazioni tariffarie in materia di trasporto ferroviario passeggeri

1. A decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di emanazione della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ai sensi del comma 3, le agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di passeggeri previste dall'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990 sono soppresse.

2. A decorrere dalla medesima data le Amministrazioni statali competenti regolano direttamente, mediante convenzioni da stipulare con le imprese ferroviarie, le agevolazioni tariffarie da applicare in relazione a:

a) categorie sociali meritevoli di tutela, in attuazione dell'articolo 117 della Costituzione ed in conformità con i principi di solidarietà e di sostegno sanciti nella Costituzione;

b) funzioni o istituzioni di utilità collettiva che rientrano nella competenza dello Stato a norma dell'articolo 117 della Costituzione.

3. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento il CIPE, su proposta del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ed in conformità ai principi di cui agli articoli 73 e 87 del Trattato sull'Unione europea del 7 febbraio 1992, procede ad individuare le categorie dei soggetti beneficiari e l'elenco delle amministrazioni tenute all'applicazione. In sede di prima applicazione può procedere mediante revisione delle previsioni di cui all'articolo 2 del decreto del Ministro dei trasporti n. 1-T del 3 gennaio 1990, di cui al comma 1. Il CIPE provvede altresì a quantificare le risorse da destinare alle Amministrazioni competenti, a valere sul capitolo 1542 (U.P.B. 3.1.2.8 - Ministero economia e finanze) del bilancio di previsione annuale dello Stato.

4. La previsione delle agevolazioni tariffarie lascia invariati gli obblighi di trasporto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativi alle prestazioni da rendere al viaggiatore beneficiario dell'agevolazione.

5. Fino alla stipulazione delle convenzioni di cui al presente articolo prosegue l'applicazione delle agevolazioni tariffarie per il trasporto ferroviario di viaggiatori, come regolata con i contratti di servizio o con le convenzioni in vigore.

Capo III

DISCIPLINA DELL'INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO

Art. 5.

Principi di riequilibrio modale

1. Gli incentivi oggetto del presente Capo sono destinati allo sviluppo di attività imprenditoriali che favoriscano il riequilibrio modale del trasporto delle merci sul territorio italiano.

SEZIONE I

Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

Art. 6.

Interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede ad elaborare il Piano per l'istituzione di uno o più sistemi di incentivazione all'utilizzo del trasporto di merci per ferrovia, individuando le risorse necessarie in aggiunta a quelle rese disponibili dall'articolo 38 della legge.

2. I sistemi di incentivazione di cui al presente articolo rispondono a criteri di non discriminatorietà, equità, trasparenza. La misura dell'incentivazione non può essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su

strada e dei costi esterni imputabili al trasporto di merci su ferro, ed entro questi limiti è articolata in modo da massimizzare l'efficacia del sistema di incentivazione che consiste nell'aumento ovvero nel contenimento della riduzione della quota di merci trasportate per ferrovia.

3. I sistemi di incentivazione di cui al comma 1 incidono su una o più delle seguenti variabili:

a) tariffe applicate all'utente del trasporto;

b) livello della qualità dei servizi offerti;

c) dotazione di beni durevoli utilizzati per la produzione di servizi di trasporto di merci per ferrovia.

4. Il Piano di cui al comma 1 è sottoposto alla valutazione della Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999.

SEZIONE II

INCENTIVAZIONE DEL TRASPORTO FERROVIARIO COMBINATO E DEL TRASPORTO FERROVIARIO DI MERCI PERICOLOSE

Art. 7.

Individuazione delle risorse da destinare ai sistemi di incentivazione di cui ai commi 5 e 6 dell'articolo 38 della legge

1. Per il triennio 2004-2006, le risorse del «Fondo per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose e agli investimenti per le autostrade viaggianti», di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, sono destinate per il cinquanta per cento agli interventi di cui al comma 5 del medesimo articolo.

2. Tenuto conto di quanto stabilito al comma 1 e di quanto stabilito dal comma 7 dell'articolo 38 della legge, il venticinque per cento del Fondo di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge stessa, è destinato a contributi per gli investimenti per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per autostrade viaggianti.

3. Un ammontare non superiore all'uno per cento delle risorse di cui ai commi 1 e 2 è destinato al finanziamento, ai sensi dell'articolo 38, comma 8, della legge, degli incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dallo stesso articolo 38 e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede all'individuazione di modalità operative che consentano di rendere disponibili, nel triennio di attuazione degli interventi di cui al presente articolo, le risorse di cui al comma 6 dell'articolo 38 della legge, anche mediante convenzioni di finanziamento con istituti di credito, al fine di garantire il perseguimento ottimale delle finalità di cui al medesimo articolo 38.

Art. 8.

Criteri e modalità per la determinazione degli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

1. Ai sensi dell'articolo 38, comma 5, della legge, la misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo destinate dall'articolo 7, comma 1.

2. La misura degli incentivi di cui al comma 1 non può essere superiore alla differenza del valore monetario dei costi esterni tra il trasporto di merci su strada ed il trasporto di merci su ferro ed è articolata in funzione dell'obiettivo di massimizzare l'effetto di incentivazione al riequilibrio modale prodotto dall'attribuzione dei fondi, con effettiva riduzione dei costi di accesso al trasporto ferroviario per gli utenti del trasporto.

3. La misura degli incentivi di cui al presente articolo è costituita da un incentivo base e da un incentivo premiante. L'incentivo base è articolato in funzione della tipologia di trasporto, della distanza tra origine e destinazione e del grado di bilanciamento del traffico. L'incentivo premiante consiste nell'assegnazione di una quota di fondi da corrispondere a ciascuna impresa a fronte dell'incremento, valutato annualmente, delle quantità annue di treni-chilometro prodotti dalla stessa, misurato attraverso il raffronto con valori omogenei relativi ad un periodo base.

4. La quota di risorse destinata agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge è attribuita in via prioritaria, e comunque in misura non inferiore all'ottantacinque per cento, all'attribuzione dell'incentivo base.

5. Accedono all'attribuzione dell'incentivo i treni-chilometro effettuati per ritorni o riposizionamento delle unità di trasporto intermodale, dei carri cisterna per il trasporto di merci pericolose, nonché di autocarri, rimorchi e semirimorchi con o senza veicolo trattore.

6. L'ammontare di risorse da destinare all'incentivo premiante è individuato annualmente, per gli anni 2005 e 2006, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con i limiti previsti dal comma 4.

7. Non è ammesso il cumulo, per il medesimo trasporto, degli incentivi concessi ai sensi del presente articolo con gli incentivi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale, nonché gli altri sistemi di incentivazione previsti dall'articolo 38 della legge.

Art. 9.

Accesso agli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

1. Alle imprese che si impegnano contrattualmente con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con imprese ferroviarie a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose per il triennio 2004-2006, è rico-

nosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio di riferimento.

2. L'impegno di cui al comma 1 nei confronti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà risultare da apposito atto d'obbligo, in forza del quale l'impresa dichiara l'entità del quantitativo minimo, per il triennio di riferimento e distinto per ciascun anno, sia di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa stessa si impegna ad effettuare, sia delle corrispondenti quantità complessive di treni-chilometro. L'atto d'obbligo regola i rapporti tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'impresa, specificando gli obblighi che l'impresa è tenuta a rispettare e disciplinando le modalità di dimostrazione e verifica dei predetti obblighi, nonché le condizioni e modalità di erogazione degli incentivi e i casi di decadenza dal diritto di attribuzione degli incentivi stessi.

3. La sottoscrizione dell'atto d'obbligo dovrà essere preceduta da apposita istanza di ammissione all'incentivo, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante dell'impresa da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui all'articolo 8, contenente l'indicazione della tipologia di trasporto e corredata dalla seguente documentazione:

a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea;

b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;

c) dichiarazione firmata dal legale rappresentante dell'impresa circa il rispetto dei contratti di lavoro e delle norme riguardanti la sicurezza sul lavoro;

d) indicazione del quantitativo di treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro per i quali l'impresa intende impegnarsi per ciascuno degli anni del triennio, nonché descrizione dettagliata dei servizi per i quali l'impresa intende accedere all'erogazione degli incentivi;

e) copia del contratto stipulato con le imprese ferroviarie, contenente anche gli impegni delle imprese ferroviarie in termini di standard minimi di qualità, con particolare riferimento alla regolarità, alla puntualità e all'affidabilità, che vengono garantiti al contraente, nonché i correlati sistemi risarcitori da applicare in caso di mancato raggiungimento degli standard;

f) dichiarazione di aver proceduto alla stipulazione del contratto di cui alla lettera *e)* previo espletamento di indagine di mercato tra le imprese ferroviarie operative sul mercato;

g) dichiarazione di non beneficiare di altre forme di incentivazione ai sensi dell'articolo 8;

h) se l'impresa non è utente del trasporto: dichiarazione dello schema tariffario applicato, con contestuale individuazione delle riduzioni tariffarie che l'impresa si obbliga ad applicare alla clientela quale effetto degli incentivi. Ciascuna impresa è tenuta a destinare a favore dei suoi clienti una riduzione delle tariffe applicate almeno pari all'ammontare degli incentivi percepibili, relativi alla componente dell'incentivo base non legata al grado di bilanciamento, tenendo conto della variazione delle componenti di costo;

i) dichiarazione con cui l'impresa si obbliga ad attenersi alle prescrizioni, comunitarie e nazionali, previste dalla normativa vigente, in particolare in materia di concorrenza tra imprese; le imprese che siano soggette a un'influenza dominante da parte di un'impresa ferroviaria si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto di incentivazione;

l) descrizione degli effetti derivanti dall'erogazione degli incentivi, in termini di utilizzo del trasporto per ferrovia in relazione alle quantità di treni completi e di treni-chilometro effettuati negli anni 2002 e 2003 per le tipologie di trasporto incentivate.

4. Il contratto con le imprese ferroviarie può prevedere anche la facoltà di risoluzione anticipata del rapporto. Tale facoltà potrà essere esercitata, purché il beneficiario costituisca un nuovo contratto, per il periodo residuo, con altra impresa ferroviaria per la realizzazione del medesimo quantitativo minimo annuo di treni completi e di treni-chilometro di trasporto combinato o di merci pericolose, e previo espletamento dell'indagine di mercato ai sensi del comma 3, lettera *f)*.

Art. 10.

Criteri e modalità per la corresponsione dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge e decadenza dal diritto di percepire l'incentivo

1. Se per ciascun anno l'impresa ha effettuato una quantità di treni completi e di treni-chilometro superiore a quella definita contrattualmente, l'erogazione dell'incentivo alla fine di ogni anno include anche l'incentivazione delle eccedenze, entro il limite di 1,3 volte rispetto alla quantità annua di treni-chilometro definita contrattualmente, nonché l'ulteriore contributo relativo al meccanismo premiante, ove spettante.

2. Qualora, a consuntivo di ciascun anno del triennio venga accertato che l'impegno contrattuale assunto dall'impresa non sia stato onorato per almeno il novanta per cento del quantitativo di treni completi e di treni-chilometro complessivi indicato, il diritto all'attribuzione definitiva del contributo decade automaticamente.

3. Ai soli fini della dimostrazione del raggiungimento della soglia del novanta per cento di cui al comma 2, e dietro presentazione, da parte dell'impresa, di idonea

documentazione a supporto, si considerano come effettuati i treni completi e i relativi treni-chilometro non realizzati per cause di forza maggiore e per scioperi.

Art. 11.

Monitoraggio

1. Entro sessanta giorni dalla fine di ciascun mese, l'impresa che ha sottoscritto un atto d'obbligo ai sensi dell'articolo 10, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti una dichiarazione contenente un riepilogo di tutti i treni effettuati, le lettere di vettura comprovanti i treni effettuati, nonché l'eventuale documentazione ai sensi dell'articolo 10, comma 4, con modalità che saranno definite nell'atto d'obbligo.

2. È esclusa l'erogazione di incentivazioni premianti laddove l'incremento delle quantità di trasporto merci sia solo figurativo, in quanto dipendente da operazioni societarie di fusioni o incorporazioni di aziende o rami di azienda. A tale fine le imprese dovranno dichiarare che non sono intervenute, nel periodo di riferimento, operazioni comportanti aumenti solo figurativi delle quantità di trasporto merci.

3. Le imprese e le imprese ferroviarie hanno l'obbligo di fornire tempestivamente i dati e le informazioni che saranno richiesti dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 12.

Variazione della misura unitaria dell'incentivo di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge

1. Le misure unitarie dell'incentivo base e dell'incentivo premiante stabilite con il decreto di cui all'articolo 8, possono essere modificate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, qualora subentrino variazioni degli elementi in base ai quali è determinata la misura degli incentivi stessi. Il medesimo decreto può definire altresì le condizioni e i limiti di riprogrammazione delle quantità di treni completi e di treni-chilometro per il trasporto combinato o di merci pericolose che l'impresa si impegna a realizzare per le annualità residue del contratto.

SEZIONE III

CONTRIBUTI PER GLI INVESTIMENTI PER LO SVILUPPO DEL TRASPORTO MERCI PER FERROVIA

Art. 13.

Contributi alle imprese per investimenti

1. Con il medesimo decreto ministeriale di cui all'articolo 8, comma 1, sono individuate le categorie dei beni di investimento per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia per i quali è possibile accedere ai contributi, nei limiti delle risorse definite ai sensi dell'articolo 7. Lo stesso decreto individua altresì la percentuale massima contribuibile del prezzo del bene di investimento, l'ammontare di risorse destinabili alla contribuzione per ciascuna categoria di beni, nonché un limite per soggetto richiedente e per categoria di beni.

2. Ai contributi di cui al presente articolo possono accedere le imprese e gli utenti del trasporto come definiti nell'articolo 2, le imprese ferroviarie, le imprese di autotrasporto, le imprese che gestiscono terminal ferroviari intermodali, nonché le imprese proprietarie di materiale rotabile trainato che acquistano, anche mediante operazioni di leasing finanziario, beni di investimento da destinare ed utilizzare in Italia per lo sviluppo dei servizi di trasporto ferroviario di merci. È ammesso l'utilizzo dei beni mobili per collegamenti transfrontalieri ed internazionali con partenza o arrivo in Italia. Destinatari dei contributi sono le imprese aventi sede legale in un Paese appartenente all'Unione europea. Tuttavia qualora oggetto della contribuzione siano i locomotori e i carri ferroviari, in ragione della particolare rilevanza imprenditoriale di tale tipologia di beni per gli operatori del settore, il contributo è riconoscibile esclusivamente alle piccole e medie imprese, come definite dall'Allegato 1 del regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, ed alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'articolo 4 del predetto regolamento. Per le restanti categorie di beni, i contributi di cui al presente articolo non potranno essere superiori al trenta per cento del costo di acquisizione del bene.

3. I beni per i quali siano stati ottenuti i contributi di cui al presente articolo non possono essere sottratti all'uso previsto ai fini dello sviluppo del trasporto di merci su ferrovia e non possono essere alienati per il numero di anni, a decorrere dalla data di acquisto, indicato nel decreto ministeriale di cui al comma 1.

4. Nel caso di acquisizione mediante operazione di leasing finanziario:

a) la durata del leasing dovrà estendersi per l'intero periodo di non alienabilità del bene, indicato nel decreto di cui al comma 1. Tuttavia potrà prevedersi anche durata inferiore qualora il soggetto beneficiario del contributo si impegni al rinnovo dell'operazione finanziaria, alla scadenza, per il periodo residuo ovvero al riscatto del bene;

b) l'entità dei canoni anticipati, al netto della quota interessi, non potrà essere inferiore all'importo del contributo.

5. Non è ammesso il cumulo, per gli stessi beni, dei contributi concessi ai sensi del presente articolo con i contributi previsti da altre disposizioni vigenti in Italia, fatte salve le agevolazioni fiscali di tipo generale.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, i soggetti che intendono accedere ai contributi di cui al presente articolo presentano istanza al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, redatta in lingua italiana ed a firma del legale rappresentante del soggetto imprenditoriale. L'istanza è corredata di:

a) certificato di iscrizione dell'impresa presso la Camera di commercio, rilasciato anche ai sensi della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni,

ovvero presso organismi equivalenti degli Stati membri dell'Unione europea, nonché idonea documentazione da cui risulti l'espletamento di una delle attività di cui al comma 2;

b) dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358. Alle imprese aventi sede legale in uno degli altri Paesi dell'Unione europea, si applica l'articolo 11, comma 3, dello stesso decreto;

c) piano pluriennale di attività, contenente altresì l'indicazione dettagliata degli investimenti programmati per i quali è richiesta la contribuzione ai sensi del presente articolo, nonché le previsioni di utilizzo e di efficacia dei medesimi investimenti ai fini del riequilibrio modale;

d) indicazione dei costi di acquisizione dei beni per i quali è richiesta la contribuzione, corredata da opportune indagini di mercato.

7. I contributi di cui al presente articolo sono assegnati a tutti i soggetti che ne facciano richiesta, alle condizioni e nei limiti stabiliti nel presente articolo. Se le richieste di contributi, per una categoria di beni, risultano superiori alla disponibilità di risorse, i contributi stessi vengono ripartiti tra le singole imprese proporzionalmente alle quantità che sarebbero state assegnate in presenza delle intere somme necessarie. Prima del riparto, le eventuali eccedenze di somme relative alle categorie di beni per le quali le richieste non saturano le disponibilità verranno distribuite alle categorie di beni di cui al periodo precedente, mediante l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La ripartizione delle somme recuperate è effettuata incrementando, per le singole categorie per le quali si sia verificata mancata capienza, il limite massimo per categoria di bene, di quantità proporzionali all'ammontare degli stessi limiti definiti con il decreto di cui al comma 1.

8. Se, decorsi i termini di cui al comma 6, residuano risorse per i contributi per investimenti ai sensi del presente articolo, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di accesso ai contributi.

9. L'attribuzione dei contributi è disciplinata mediante convenzione tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed i soggetti di cui al comma 2. La convenzione regola le modalità di erogazione ed eventuale revoca dei contributi, in relazione allo stato di realizzazione del programma di acquisizione dei beni, alla percentuale di contribuzione a carico dello Stato ed ai vincoli di utilizzo dei beni ed alle relative garanzie, specificando i meccanismi sanzionatori per il caso di totale o parziale mancato utilizzo dei beni stessi, ovvero di cessione anteriore alla scadenza ai sensi di quanto previsto dal comma 3.

SEZIONE IV

INCENTIVAZIONI ALLE IMPRESE FERROVIARIE PER IL TRASPORTO COMBINATO E ACCOMPAGNATO DELLE MERCI.

Art. 14.

Incentivi alle imprese ferroviarie ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 della legge

1. Le risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono destinate alla copertura del fabbisogno finanziario derivante, per il triennio 2004-2006, da accordi di programma stipulati, per la parte pubblica, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti congiuntamente con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, per la parte privata, da imprese ferroviarie, previo accordo con le imprese di settore.

2. Gli accordi di programma di cui al presente articolo hanno per oggetto progetti di sviluppo del trasporto combinato accompagnato o non accompagnato finalizzati a ridurre la congestione stradale, a migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporti e a potenziare il trasporto combinato, contribuendo ad un sistema di trasporti efficace, efficiente e sostenibile.

3. Può essere ammesso alla stipulazione di un accordo di programma un progetto che risponda a una delle seguenti tipologie:

a) azione di trasferimento modale, finalizzata al trasferimento di merci dal trasporto interamente su gomma al trasporto combinato mediante l'attivazione di nuovi servizi ovvero mediante lo sviluppo di servizi già esistenti;

b) azione innovativa mirante a superare le barriere strutturali presenti nel mercato nazionale del trasporto combinato e ad aumentare l'efficienza della catena del medesimo trasporto, in riferimento ad uno o più dei seguenti aspetti: logistica, tecnologia, metodi, attrezzature, prodotti o servizi forniti;

c) azione innovativa volta a migliorare la cooperazione al fine di ottimizzare in modo strutturale i metodi e le procedure di lavoro nella catena del trasporto combinato, tenuto conto delle esigenze logistiche.

4. I progetti di cui al presente articolo possono accedere alla stipulazione dell'accordo di programma purché:

a) non comportino distorsioni di concorrenza fra servizi di trasporto alternativi al solo trasporto su strada, in misura contraria all'interesse generale sia nazionale sia comunitario. A tale fine, l'intensità dell'aiuto deve essere proporzionale all'obiettivo da conseguire mediante il progetto;

b) siano finalizzati ad un trasferimento tra modi reale, misurabile, sostenibile;

c) consistano in azioni che, sulla base di previsioni realistiche, risultino economicamente valide successivamente al periodo di validità dell'accordo di programma.

5. La selezione dei progetti è effettuata, previa pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana di un invito a presentare offerte ai fini di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, da una Commissione nominata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, costituita da rappresentanti dei Ministeri competenti ai sensi del comma 1. L'invito a presentare offerte indica i casi di esclusione dalla partecipazione alla selezione previsti dalla normativa vigente e contiene ulteriori specificazioni di quanto disposto dal presente articolo, ai fini del procedimento di selezione dei progetti. La selezione tiene conto dei benefici ambientali previsti in conseguenza dei progetti proposti, nonché del contributo dei progetti stessi alla riduzione della congestione stradale e allo sviluppo del trasporto combinato. Nel procedimento di selezione dei progetti, la Commissione di cui al presente comma può avvalersi dell'assistenza di uno o più soggetti esterni alle Amministrazioni procedenti. L'avvenuta selezione degli accordi è oggetto di pubblicità notizia nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

6. Ciascuna impresa ferroviaria interessata presenterà un fascicolo di descrizione del progetto, contenente almeno le seguenti informazioni:

a) obiettivo del progetto e individuazione delle imprese coinvolte;

b) descrizione dell'attività nella quale il progetto consiste, con l'indicazione, anche, delle caratteristiche qualitative del servizio;

c) descrizione del segmento di mercato di riferimento; indicazione dell'utenza potenziale del servizio e dei prezzi che saranno applicati;

d) previsioni economico-finanziarie del progetto: introiti, costi, redditività;

e) dimostrazione della necessità di co-finanziamento pubblico e indicazioni relative alle altre fonti di finanziamento;

f) descrizione degli effetti previsti dal punto di vista:

1) trasportistico, con l'indicazione degli effetti in termini di sviluppo del trasporto combinato anche in rapporto alla concorrenza tra i diversi modi, ai sensi di quanto previsto dal comma 4, lettera *a)*;

2) ambientale, con particolare riferimento alla riduzione della congestione stradale in conseguenza della realizzazione del progetto;

3) eventuali ulteriori effetti che possano derivare dalla realizzazione del progetto.

7. I fondi per gli accordi di programma selezionati ai sensi del comma 5 sono assegnati in funzione dei treni-chilometro prodotti sul territorio nazionale dall'impresa ferroviaria sottoscrivente, nel triennio di riferimento. Il contributo finanziario complessivo nazionale e comunitario per i servizi oggetto dei predetti accordi non può comunque essere superiore al trenta per cento per il primo anno, al venticinque per cento per il secondo e al venti per cento per il terzo, in rapporto all'importo totale delle spese necessarie alla realizzazione dei progetti, che possono comprendere tra l'altro:

a) i costi di locazione, leasing o ammortamento delle unità di trasporto combinato;

b) i costi di locazione, leasing o ammortamento e dell'adeguamento necessario per realizzare il progetto, in riferimento al materiale rotabile;

c) le spese di investimento e i costi di locazione, leasing o ammortamento del materiale atto a consentire il trasbordo tra la ferrovia e gli altri modi;

d) i costi di utilizzo delle infrastrutture ferroviarie;

e) le spese relative all'applicazione commerciale di tecniche, tecnologie o materiali preventivamente testati e approvati, in particolare la tecnologia dell'informazione dei trasporti;

f) i costi relativi alla formazione del personale e alla diffusione dei risultati del progetto, nonché i costi delle misure d'informazione e di comunicazione adottate per rendere noti all'industria dei trasporti interessata i nuovi servizi di trasporto combinato predisposti.

8. Le imprese ferroviarie che sottoscrivono un accordo di programma ai sensi del presente articolo si obbligano a tenere evidenza contabile separata in relazione alle attività oggetto dell'accordo. Le medesime imprese provvedono, qualora ai fini dell'erogazione dei servizi oggetto dell'accordo abbiano necessità di avvalersi di servizi prodotti da soggetti terzi, ad individuare i fornitori dei predetti servizi mediante procedura di selezione ovvero mediante idonea indagine di mercato.

Art. 15.

Progetto di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano

1. A valere sulle risorse di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge è finanziato, in via prioritaria, l'accordo di programma attuativo del progetto sperimentale di autostrada ferroviaria alpina sulla direttrice Aiton-Orbassano, in adempimento di quanto definito nel vertice italo-francese di Périgueux del 27 novembre 2001, ed alle condizioni e secondo le modalità ivi previste.

Art. 16.

Norme di prima attuazione

1. Per le imprese che sottoscrivono l'atto d'obbligo di cui all'articolo 9, gli incentivi di cui al comma 5 dell'articolo 38 della legge sono erogati, per i treni-chilometro effettuati dal 1° gennaio 2004 alla data della stipula dell'atto d'obbligo subordinatamente alla sussistenza di contratti con le imprese ferroviarie per il relativo servizio nel periodo di riferimento, nonché alla dimostrazione dei treni completi e dei corrispondenti treni-chilometro effettivamente realizzati.

2. Per le imprese che non siano in grado di fornire la dimostrazione di cui al comma 1 relativa ai treni completi e treni-chilometro, per il periodo dal 1° gennaio 2004 alla data di stipulazione dell'atto d'obbligo, l'ammissione ai benefici è limitata al periodo di riferimento effettivamente considerato dall'atto d'obbligo sottoscritto.

3. Ai contributi di cui all'articolo 13 sono ammessi gli investimenti concernenti anche beni acquistati dal 1° gennaio 2004 alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sempreché risultino rispettate le condizioni e verificati i requisiti stabiliti nel medesimo articolo 13.

4. Agli incentivi di cui al comma 7 dell'articolo 38 della legge sono ammessi anche i treni-chilometro relativi a progetti selezionati, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, la cui esecuzione abbia già avuto inizio a partire dal 1° gennaio 2004, sempreché risultino verificate le condizioni di cui all'articolo 14.

Art. 17.

Norme finali

1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua il monitoraggio periodico dei risultati dello sviluppo del trasporto merci su ferrovia, proponendo correttivi ed innovazioni della manovra di sostegno al sistema del trasporto ferroviario, anche in relazione alle previsioni di cui all'articolo 6, comma 1. In caso di rinnovazioni o integrazioni dei benefici di cui all'articolo 38, commi 5 e 7, della legge, il presente regolamento sarà sottoposto ai relativi adeguamenti.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti effettua controlli, anche a campione, sulla veridicità delle autocertificazioni prodotte e delle informazioni rese dalle imprese e dalle imprese ferroviarie ai fini dell'assegnazione degli incentivi di cui al presente decreto; a tale fine il medesimo Ministero può acquisire informazioni presso ogni altra Amministrazione pubblica, nonché effettuare verifiche, ispezioni e controlli anche mediante accesso diretto alle sedi delle predette imprese e imprese ferroviarie, e può altresì acquisire, anche presso terzi, la documentazione inerente alle attività oggetto di incentivazione. Qualora dall'attività di controllo, comunque effettuata, sia accertata la non veridicità delle informazioni prodotte dalle imprese, queste ultime decadono dai benefici ottenuti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento, riferite alle imprese aventi sede in altri Stati dell'Unione europea, si applicano ove compatibili alle imprese aventi sede in Svizzera, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 dicembre 2004

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 2 marzo 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 2, foglio n. 211

NOTE

AVVERTENZE:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo dell'art. 38 della legge 1° agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti):

«*Art. 38 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e interventi per lo sviluppo del trasporto ferroviario di merci)*. — 1. Per l'anno 2001, l'ammontare delle somme da corrispondere in relazione agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia previsti dal regolamento (CEE) n. 1191/1969 del Consiglio, del 26 giugno 1969, ed in conformità all'art. 5 della direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativo alla disciplina della modalità della fornitura e commercializzazione dei servizi, in attesa della stipula del contratto di servizio pubblico per l'anno 2001, è accertato, in via definitiva e senza dare luogo a conguagli, in misura pari a quella complessivamente prevista per lo stesso anno e per lo stesso contratto dal bilancio di previsione dello Stato. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a corrispondere alla società Trenitalia S.p.a., alle singole scadenze, le somme spettanti.

2. Per i servizi di trasporto ferroviario viaggiatori di interesse nazionale da sottoporre al regime degli obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento al trasporto passeggeri notturno e fatti salvi gli obblighi di servizio pubblico consistenti in agevolazioni tariffarie che saranno disciplinati con il regolamento di cui al comma 4, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, allo scopo di incentivare il superamento degli assetti monopolistici e di introdurre condizioni di concorrenzialità dei servizi stessi, ad avviare procedure concorsuali per la scelta delle imprese ferroviarie per l'erogazione del servizio sulla base dei princìpi stabiliti con il decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni.

3. Fino alla definitiva individuazione dei servizi di cui al comma 2 ed all'espletamento delle procedure di cui al medesimo comma, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, al fine di garantire la continuità del servizio e tenuto conto degli attuali assetti del mercato, con contratto di servizio, da stipulare con la società Trenitalia S.p.a. sono definiti gli obblighi di servizio pubblico, i relativi oneri a carico dello Stato, nonché le compensazioni spettanti alla medesima società in ragione degli obblighi di servizio previsti dalle norme vigenti.

4. Nel quadro della liberalizzazione del trasporto ferroviario il Governo, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un regolamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare gli interventi di cui al comma 5 del presente articolo, nonché la materia relativa all'incentivazione del trasporto merci su ferrovia e a criteri e modalità per l'erogazione della connessa contribuzione pubblica. Dalla data di entrata in vigore del regolamento sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esso incompatibili.

5. Alle imprese che si impegnano contrattualmente per un triennio con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con un'impresa ferroviaria a realizzare un quantitativo minimo annuo di treni completi di trasporto combinato o di merci pericolose, è riconosciuto un contributo in funzione dei treni-chilometro effettuati sul territorio italiano nel triennio 2004-2006. Qualora a consuntivo l'impegno contrattuale non venga onorato per almeno il 90 per cento, il diritto di percepire il contributo decade automaticamente. Per trasporto combinato si intende il trasporto merci per cui l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia senza rottura di carico. Per trasporto ferroviario di merci pericolose, anche in carri tradizionali, si intende il trasporto delle merci classificate dal regolamento internazionale per il trasporto di merci pericolose (RID). La misura del contributo è stabilita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in funzione del limite massimo di risorse a tale scopo attribuite ai sensi del comma 6.

6. Nell'àmbito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è istituito un fondo denominato «Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti», per il quale sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 14.500.000 euro per l'anno 2002, di 5.000.000 di euro per l'anno 2003 e di 13.000.000 di euro per l'anno 2004, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti da mutui o altre operazioni finanziarie che i soggetti individuati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono autorizzati ad effettuare. Almeno il 30 per cento e non oltre il 75 per cento di tali fondi è destinato alla copertura finanziaria degli oneri di cui al comma 5.

7. Per il triennio 2004-2006, il 25 per cento degli importi di cui al comma 6, ripartito proporzionalmente per ciascuna annualità del triennio, è finalizzato al rilascio di un contributo per i treni-chilometri effettuati nel territorio nazionale a favore delle imprese ferroviarie che si impegnano a sottoscrivere un accordo di programma con i Ministeri competenti, previo accordo con le imprese di settore, per il trasporto combinato e accompagnato delle merci. Per trasporto combinato si intende il trasporto di merci effettuato con le modalità definite al comma 5; per trasporto accompagnato si intende il trasporto di merci, caricate su veicoli adibiti al trasporto di merci su strada, mediante carri ferroviari speciali.

8. A valere sul Fondo di cui al comma 6, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può affidare incarichi di studio e di consulenza per elaborare studi di settore a supporto della definizione degli interventi dello Stato disciplinati dal presente articolo e per l'assistenza tecnica per la gestione delle relative procedure.

9. Il comma 2 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato. Le infrastrutture ferroviarie per le quali risultino stipulati gli accordi nei termini e con le modalità di cui all'art. 8, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, previa integrazione degli accordi di programma sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 3, del medesimo decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e ratificati con decreto del Presidente del del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 2000, sono trasferite alle regioni territorialmente competenti, con le modalità di cui all'art. 8, commna 4, del citato decreto legislativo n. 422 del 1997. Alla realizzazione degli interventi funzionali al potenziamento delle infrastrutture ferroviarie delle linee Parma-Suzzara e Ferrara-Suzzara, coerentemente ai programmi di utilizzo delle risorse nell'àmbito di itinerari di rilievo nazionale ed internazionale, si provvederà attraverso una intesa generale quadro, con la quale saranno individuate le risorse necessarie.

10. All'onere derivante dall'attuazione del comma 6, pari a 14.500.000 euro per l'anno 2002, 19.500.000 euro per l'anno 2003 e 32.500.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'àmbito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.».

— Si riporta il testo dell'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001):

«Art. 131 *(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario e di applicazione della normativa vigente in materia di appalti ferroviari)*. — 1. Al fine di garantire il contenimento delle tariffe e il risanamento finanziario delle attività di trasporto ferroviario, il Ministro dei trasporti e della navigazione può rilasciare titoli autorizzatori ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 146, anche in deroga a quanto disposto dagli articoli 1, comma 1, lettera *a)*, e 3, comma 1, lettera *a)*, del medesimo decreto, a condizione di reciprocità qualora si tratti di imprese aventi sede all'estero o loro controllate; può altresì autorizzare la società Ferrovie dello Stato S.p.a. e le aziende in concessione ad effettuare operazioni in leasing per l'approvvigionamento d'uso di materiale rotabile. Gli articoli 14 e 18 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applicano per la parte concernente l'infrastruttura ferroviaria e cessano di applicarsi al trasporto ferroviario. La società Ferrovie dello Stato S.p.a. delibera le conseguenti modifiche statutarie.».

— Si riporta il testo dell'art. 17, comma 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.».

— Si riporta il testo dell'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, recante: «Misure urgenti per il finanziamento di interventi nei territori colpiti da calamità naturali e per l'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166. Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di emergenza ambientale»:

«2. All'art. 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, le parole: "nel triennio 2002-2004" sono sostituite dalle seguenti: "nel triennio 2003- 2005".».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, recante: «Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative»:

«Art. 7 *(Interventi per incrementare il trasporto di merci per ferrovia)*. — 1. All'art. 38, comma 5, primo periodo, della legge 1° agosto 2002, n. 166, come modificato dall'art. 1-*bis*, comma 2, del decreto-

legge 7 febbraio 2003, n. 15, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2003, n. 62, le parole: "nel triennio 2003-2005" sono sostituite dalle seguenti "nel triennio 2004-2006".

Al comma 7, primo periodo, del medesimo art. 38, le parole: "Per il triennio 2003-2005" sono sostituite dalle seguenti: "Per il triennio 2004-2006".».

— Il decreto-legislativo 8 luglio 2003, n. 188, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 118/L del 24 luglio 2003, reca: Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria».

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, recante: «Interventi urgenti per il contenimento della spesa pubblica»:

«Art. 1 *(Interventi correttivi di finanza pubblica)*. — 1. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2004. A tale fine sono ridotte di pari importo le risorse disponibili, già preordinate con delibera CIPE n. 16 del 9 maggio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 dell'8 luglio 2003, al finanziamento degli interventi per l'attribuzione di un ulteriore contributo per le assunzioni effettuate negli ambiti territoriali di cui al comma 10 dell'art. 7 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Gli importi disponibili derivanti dalle revoche degli incentivi alle imprese, nonché dei finanziamenti relativi agli strumenti della programmazione negoziata, già disposte e da disporre per gli anni 2003 e 2004, sono utilizzati per il finanziamento delle iniziative in corso e per quelle derivanti dai nuovi bandi da effettuarsi con le procedure di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, nonché per quelle relative agli strumenti della programmazione negoziata. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa destinata al finanziamento degli incentivi, di cui al citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, è ridotta di 750 milioni di euro per l'anno 2004 e l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come rifinanziata dalla tabella D della legge 24 dicembre 2003, n. 350, per la parte relativa agli strumenti di programmazione negoziata di cui all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente ai contratti d'area e ai contratti di programma, è ridotta di 250 milioni di euro per l'anno 2004. Le predette somme sono prelevate dalla contabilità speciale n. 1726 intestata al Fondo innovazione tecnologica per essere versate all'entrata del bilancio dello Stato. Per l'anno 2004 le erogazioni alle imprese per contributi a fondo perduto relative all'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415 del 1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488 del 1992, all'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla legge 1º marzo 1986, n. 64, e alla legge 17 febbraio 1982, n. 46, non possono superare l'importo complessivo di euro 1.700 milioni; ai fini del relativo monitoraggio il Ministero delle attività produttive comunica mensilmente al Ministero dell'economia e delle finanze i pagamenti effettuati.

3. L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, come rideterminata ai sensi delle tabelle D ed F della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è ridotta di 100 milioni di euro per l'anno 2004.

4. All'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e succesive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica sono soppresse le parole: "che abbiano rilevanza nazionale";

b) al comma 1 sono soppresse le parole: "a rilevanza nazionale";

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

3-*bis*. I provvedimenti con cui le amministrazioni pubbliche deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi sono trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione, per l'esercizio delle funzioni di sorveglianza e di controllo, anche ai sensi del comma 4. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto allega allo stesso una apposita dichiarazione con la quale attesta, ai sensi e per gli effetti degli articoli 47 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modifiche, il rispetto delle disposizioni contenute nel comma 3.".

5. Dopo l'art. 198 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente:

"Art. 198-*bis (Comunicazione del referto)*. — 1. Nell'àmbito dei sistemi di controllo di gestione di cui agli articoli 196, 197 e 198, la struttura operativa alla quale è assegnata la funzione del controllo di gestione fornisce la conclusione del predetto controllo, oltre che agli amministratori ed ai responsabili dei servizi ai sensi di quanto previsto dall'art. 198, anche alla Corte dei conti.".

6. Al fine di agevolare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica sono disposte le riduzioni di autorizzazioni di spesa e di spese discrezionali di cui alla allegata Tabella n. 1, per gli importi ivi distintamente indicati. Al fine di assicurare la necessaria flessibilità del bilancio, resta comunque ferma la possibilità di disporre variazioni compensative ai sensi della vigente normativa e, in particolare, dell'art. 2, comma 4-*quinquies*, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche, dell'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modifiche, e dell'art. 18, commi 10, 11 e 22, della legge 24 dicembre 2003, n. 351.

7. I residui di stanziamento delle spese in conto capitale del bilancio dello Stato, accertati alla data del 31 dicembre 2003, con esclusione delle spese relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'interno, alle aree sottoutilizzate, alla cooperazione allo sviluppo, alle calamità naturali, ad accordi internazionali, al federalismo amministrativo, all'informatica e al Fondo per l'occupazione, sono ridotti del 50 per cento.

8. Per l'anno 2004 gli enti previdenziali pubblici si adeguano ai principi di cui al presente articolo riducendo le proprie spese di funzionamento per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria in misura non inferiore al 30 per cento rispetto alle previsioni iniziali. Gli importi derivanti da tali riduzioni sono resi indisponibili previo accantonamento in apposito fondo, fino a diversa determinazione da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. La riduzione non si applica, comunque, alle spese dipendenti dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente.

9. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, escluse le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta nel biennio 2001 e 2002, ridotta del 15 per cento. L'affidamento di incarichi di studio o di ricerca, ovvero di consulenze a soggetti estranei all'amministrazione in materia e per oggetti rientranti nelle competenze della struttura burocratica dell'ente, deve essere adeguatamente motivato ed è possibile soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero nell'ipotesi di eventi straordinari. In ogni caso va preventivamente comunicato agli organi di controllo ed agli organi di revisione di ciascun ente. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le pubbliche amministrazioni, nell'esercizio dei diritti dell'azionista nei confronti delle società di capitali a totale partecipazione pubblica, adottano le opportune direttive per conformarsi ai principi di cui al presente comma. Le predette direttive sono comunicate in via preventiva alla Corte dei conti. La disposizione di cui al presente comma non si applica agli organismi collegiali previsti per legge o per regolamento, ovvero dichiarati comunque indispensabili ai sensi dell'art. 18 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Ferma restando l'invarianza della spesa complessiva gravante sul bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i centri di responsabilità amministrativa

afferenti ai Ministri senza portafoglio il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali previa adozione di un motivato provvedimento da parte del Ministro competente.

10. La spesa annua sostenuta nell'anno 2004 dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per missioni all'estero e spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni, deve essere non superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 15 per cento. Gli atti e i contratti posti in essere, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Gli organi di controllo e gli organi di revisione di ciascun ente vigilano sulla corretta applicazione del presente comma. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente.

11. In coerenza con le riduzioni di spesa per consumi intermedi previste dal presente articolo, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, ciascuna regione a statuto ordinario, ciascuna provincia e ciascun comune con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2004-2006 assicurando che la spesa per l'acquisto di beni e servizi, esclusa quella dipendente dalla prestazione di servizi correlati a diritti soggettivi dell'utente, sostenuta nell'anno 2004 non sia superiore alla spesa annua mediamente sostenuta negli anni dal 2001 al 2003, ridotta del 10 per cento. Tale riduzione si applica anche alla spesa per missioni all'estero e per il funzionamento di uffici all'estero, nonché alle spese di rappresentanza, relazioni pubbliche e convegni ed alla spesa per studi ed incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, inclusi quelli ad alto contenuto di professionalità conferiti ai sensi del comma 6 dell'art. 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Si applicano il secondo, il terzo, il quarto, il quinto ed il sesto periodo del comma 9, nonché il secondo, il terzo ed il quarto periodo del comma 10. Per le regioni e gli enti locali che hanno rispettato, nell'anno 2003 e fino al 30 giugno 2004, gli obiettivi previsti relativamente al Patto di stabilità interno, la riduzione del 10 per cento non si applica con riferimento alle spese che siano già state impegnate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. *(Omissis)*.

13. All'art. 4, comma 177, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo le parole: "sono da intendere", sono inserite le seguenti: "come contributo pluriennale per la realizzazione di investimenti e di azioni mirate a favorire il trasporto delle merci con modalità alternative, includendo nel costo degli stessi anche gli oneri derivanti dagli eventuali finanziamenti necessari, ovvero".».

— Il decreto del Presidente della Repubblica del 14 marzo 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 163 del 16 luglio 2001, reca «Nuovo piano generale dei trasporti e della logistica».

— La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 1999, reca «Risanamento delle Ferrovie dello Stato» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999.

— La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 1997, reca «Linee guida per il risanamento dell'azienda F.S.».

— Il Trattato sull'Unione europea reca tra l'altro disposizioni in materia di politica dei trasporti (Titolo V) e in materia di norme comunitarie sulla concorrenza (Titolo VI - Capo I).

— La decisione della Commissione europea C(2003) 4538 del 10 dicembre 2003, approva il piano di incentivazione per il trasporto merci per ferrovia di cui all'art. 38 della legge n. 166/2002, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante «Modalità di applicazione dell'art. 93 del trattato CE» pubblicato della G.U.C.E. 24 marzo 1999, n. L 83. Entrato in vigore il 16 aprile 1999.

— Si riporta il testo dell'art. 2 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 recante: «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»:

«Art. 2 *(Compiti)*. — 1. Al fine di garantire la partecipazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano a tutti i processi decisionali di interesse regionale, interregionale ed infraregionale, la Conferenza Stato-regioni:

a) promuove e sancisce intese, ai sensi dell'art. 3;

b) promuove e sancisce accordi di cui all'art. 4;

c) nel rispetto delle competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica, promuove il coordinamento della programmazione statale e regionale ed il raccordo di quest'ultima con l'attività degli enti e soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse aventi rilevanza nell'ambito territoriale delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nei casi previsti dalla legge;

e) assicura lo scambio di dati ed informazioni tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo le modalità di cui all'art. 6;

f) fermo quanto previsto dagli statuti speciali e dalle relative norme di attuazione, determina, nei casi previsti dalla legge, i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie che la legge assegna alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, anche a fini di perequazione;

g) adotta i provvedimenti che sono ad essa attribuiti dalla legge;

h) formula inviti e proposte nei confronti di altri organi dello Stato, di enti pubblici o altri soggetti, anche privati, che gestiscono funzioni o servizi di pubblico interesse;

i) nomina, nei casi previsti dalla legge, i responsabili di enti ed organismi che svolgono attività o prestano servizi strumentali all'esercizio di funzioni concorrenti tra Governo, regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;

l) approva gli schemi di convenzione tipo per l'utilizzo da parte dello Stato e delle regioni di uffici statali e regionali.

2. Ferma la necessità dell'assenso del Governo, l'assenso delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione degli atti di cui alle lettere *f)*, *g)* ed *i)* del comma 1 è espresso. quando non è raggiunta l'unanimità, dalla maggioranza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, componenti la Conferenza Stato-regioni, o da assessori da essi delegati a rappresentarli nella singola seduta.

3. La Conferenza Stato-regioni è obbligatoriamente sentita in ordine agli schemi di disegni di legge e di decreto legislativo o di regolamento del Governo nelle materie di competenza delle regioni o delle province autonome di Trento e di Bolzano che si pronunzia entro venti giorni; decorso tale termine, i provvedimenti recanti attuazione di direttive comunitarie sono emanati anche in mancanza di detto parere. Resta fermo quanto previsto in ordine alle procedure di approvazione delle norme di attuazione degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

4. La Conferenza è sentita su ogni oggetto di interesse regionale che il Presidente del Consiglio dei Ministri ritiene opportuno sottoporre al suo esame, anche su richiesta della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

5. Quando il Presidente del Consiglio dei Ministri dichiara che ragioni di urgenza non consentono la consultazione preventiva, la Conferenza Stato-regioni è consultata successivamente ed il Governo tiene conto dei suoi pareri:

a) in sede di esame parlamentare dei disegni di legge o delle leggi di conversione dei decreti-legge;

b) in sede di esame definitivo degli schemi di decreto legislativo sottoposti al parere delle commissioni parlamentari.

6. Quando il parere concerne provvedimenti già adottati in via definitiva, la Conferenza Stato-regioni può chiedere che il Governo lo valuti ai fini dell'eventuale revoca o riforma dei provvedimenti stessi.

7. La Conferenza Stato-regioni valuta gli obiettivi conseguiti ed i risultati raggiunti, con riferimento agli atti di pianificazione e di programmazione in ordine ai quali si è pronunciata.

8. Con le modalità di cui al comma 2 la Conferenza Stato-regioni delibera, altresì:

a) gli indirizzi per l'uniforme applicazione dei percorsi diagnostici e terapeutici in ambito locale e le misure da adottare in caso di mancato rispetto dei protocolli relativi, ivi comprese le sanzioni a carico del sanitario che si discosti dal percorso diagnostico senza giustificato motivo, ai sensi dell'art. 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

b) i protocolli di intesa dei progetti di sperimentazione gestionali individuati, ai sensi dell'art. 9-*bis* del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) gli atti di competenza degli organismi a composizione mista Stato-regioni soppressi ai sensi dell'art. 7.

9. La Conferenza Stato-regioni esprime intesa sulla proposta, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, del Ministro della sanità di nomina del direttore dell'Agenzia per i servizi regionali.».

Note all'art. 2:

— Per i riferimenti della legge 1º agosto 2002, n. 166 si veda nelle note alle premesse.

— Si riporta il testo dell'art. 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188:

«Art. 3 *(Definizioni)*. — 1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "assegnazione di capacità", il processo attraverso il quale vengono esaminate le richieste e definita l'assegnazione della capacità di una determinata infrastruttura ferroviaria;

b) "richiedente", un'impresa ferroviaria titolare di licenza e/o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, ciascuna in possesso di licenza, nonché una persona fisica o giuridica con un interesse di pubblico servizio o commerciale ad acquisire capacità di infrastruttura ai fini dell'effettuazione di un servizio di trasporto ferroviario, che stipula apposito "accordo quadro" con il gestore dell'infrastruttura e che non esercita attività di intermediazione commerciale sulla capacità acquisita con lo stesso accordo quadro; sono altresì richiedenti le regioni e le province autonome limitatamente ai servizi di propria competenza;

c) "infrastruttura saturata", una sezione della rete infrastrutturale ferroviaria dove, anche dopo il coordinamento delle diverse richieste di assegnazione di capacità, non è possibile soddisfare pienamente la domanda, anche se solo in determinati periodi temporali di esercizio;

d) "piano di potenziamento della capacità", una misura o una serie di misure con un calendario di attuazione volte a rimediare alle limitazioni di capacità che portano a dichiarare una sezione dell'infrastruttura "infrastruttura saturata";

e) "coordinamento", la procedura in base alla quale il gestore dell'infrastruttura e i richiedenti cercano di risolvere situazioni in cui esistono richieste di capacità di infrastruttura configgenti;

f) "accordo quadro", un accordo di carattere generale giuridicamente vincolante di diritto pubblico o privato, che definisce i diritti e gli obblighi di un richiedente e del gestore dell'infrastruttura in relazione alla capacità di infrastruttura da assegnare e ai diritti da riscuotere per un periodo superiore alla vigenza di un orario di servizio;

g) "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica o privata titolare di una licenza, la cui attività principale consiste nella prestazione di servizi per il trasporto di merci e/o di persone per ferrovia e che garantisce obbligatoriamente la trazione; sono comprese anche le imprese che forniscono solo la trazione;

h) "gestore dell'infrastruttura" soggetto incaricato in particolare della realizzazione, della manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria e della gestione in sicurezza della circolazione ferroviaria. I compiti del gestore dell'infrastruttura, anche per parte della rete, possono essere assegnati a diversi soggetti con i vincoli definiti nelle norme comunitarie vigenti e nel presente decreto;

i) "rete", l'intera infrastruttura ferroviaria gestita da un gestore dell'infrastruttura;

l) "rete ferroviaria transeuropea per il trasporto delle merci", l'infrastruttura per il servizio di trasporto internazionale di merci come individuata nell'allegato I della direttiva 2001/12/CE;

m) "prospetto informativo della rete", un documento in cui sono precisati in dettaglio le regole generali, le scadenze, le procedure e i criteri relativi ai sistemi di definizione e di riscossione dei corrispettivi dovuti per l'utilizzo dell'infrastruttura e dei servizi, nonché quelli relativi all'assegnazione della capacità e che contiene anche ogni altra informazione necessaria per presentare richieste di capacità di infrastruttura;

n) "infrastruttura ferroviaria", l'infrastruttura definita nell'allegato 1, parte *A*, del regolamento (CEE) n. 2598/70 del 18 dicembre 1970 della Commissione, che individua il contenuto delle voci degli schemi per la contabilità dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1108/70 del 4 giugno 1970 del Consiglio, ad eccezione dell'ultimo alinea che, ai soli fini del presente decreto, si limita alla formulazione di "Edifici adibiti al servizio delle infrastrutture";

o) "associazione internazionale di imprese ferroviarie", associazione che comprende almeno due imprese ferroviarie stabilite in due o più Stati dell'Unione europea, che ha lo scopo di fornire prestazioni di trasporto internazionale tra Stati membri;

p) "licenza", autorizzazione, valida su tutto il territorio comunitario, rilasciata dalle apposite autorità degli Stati membri a un'impresa che ha sede nel territorio comunitario, con cui viene riconosciuta la qualità di "impresa ferroviaria" e viene legittimato l'espletamento di servizi internazionali di trasporto di merci o di persone per ferrovia; la licenza può essere limitata alla prestazione di determinati tipi di servizi;

q) "autorità preposta al rilascio delle licenze", l'organismo incaricato dallo Stato membro di rilasciare le licenze in campo ferroviario. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, è l'organismo nazionale incaricato del rilascio delle licenze alle imprese ferroviarie che hanno sede nel territorio italiano;

r) "titolo autorizzatorio", il titolo di cui all'art. 131, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rilasciato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su richiesta delle imprese ferroviarie in possesso di licenza, che consente l'espletamento, sulla rete infrastrutturale nazionale, di tutte le tipologie di servizi di trasporto in àmbito nazionale ed internazionale, a condizioni di reciprocità qualora si tratti di imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro controllate;

s) "servizio di trasporto internazionale", di merci o di passeggeri, il servizio di trasporto nel quale il treno attraversa almeno una frontiera di uno Stato membro; il treno può essere unito ad altro convoglio e/o anche scomposto e le varie sezioni possono avere origini e destinazioni diverse, purché tutto il materiale rotabile trainato attraversi almeno una frontiera;

t) "orario di servizio", i dati che definiscono tutti i movimenti programmati dei treni e del materiale rotabile sull'infrastruttura in questione durante il suo periodo di validità;

u) "traccia oraria", la frazione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria necessaria a far viaggiare un convoglio tra due località in un determinato periodo temporale;

v) "capacità", la somma delle tracce orarie che costituiscono la potenzialità di utilizzo di determinati segmenti di infrastruttura ferroviaria;

z) "servizi regionali", i servizi di trasporto destinati a soddisfare le esigenze in materia di trasporto di una o più regioni.».

— Per la decisione Commissione europea C(2003) 4358 del 10 dicembre 2003, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 4:

— L'art. 117 della Costituzione reca:

«Art. 117. — La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato, rapporti dello Stato con l'Unione europea, diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato, perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; *referendum* statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno dell'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito di carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle regioni. La potestà regolamentare spetta alle regioni in ogni altra materia. I comuni, le province e le città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della regione con altre regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.».

— L'art. 1 del citato decreto legislativo n. 281 del 1997, reca:

«Art. 1 *(Ambito della disciplina)*. — 1. In attuazione dell'art. 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e ferme restando le competenze ad essa attribuite, il presente decreto disciplina le attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata "Conferenza Stato-regioni", e la sua unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

2. Ulteriori compiti e funzioni potranno essere attribuiti contestualmente alla definitiva individuazione, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, delle procedure e degli strumenti di raccordo fra i livelli di governo.».

— Il regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio del 26 giugno 1969 è relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile.

Nota all'art. 6:

— Per il Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 9:

— La legge 19 marzo 1990, n. 55, reca: «Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale».

— Si riporta il testo dell'art. 11 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante: «testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE.»:

«Art. 11 *(Esclusione dalla partecipazione alle gare)*. — 1. Indipendentemente da quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e dall'art. 68 del relativo regolamento di esecuzione, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, sono esclusi dalla partecipazione alle gare i fornitori:

a) che si trovino in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del Paese in cui sono stabiliti, o a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure versino in stato di sospensione dell'attività commerciale;

b) nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che incida sulla loro moralità professionale o per delitti finanziari;

c) che nell'esercizio della propria attività professionale abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova addotto dall'amministrazione aggiudicatrice;

d) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

e) che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del Paese in cui sono stabiliti;

f) che si siano resi gravemente colpevoli di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai sensi del presente articolo o degli articoli 12, 13, 14, 15 e 18.

2. A dimostrazione che il fornitore non si trova in una delle situazioni di cui alle lettere *a)*, *b)*, *d)* ed *e)* del comma 1 è sufficiente la produzione di un certificato rilasciato dall'ufficio competente, nazionale o del Paese in cui è stabilito, o anche di una dichiarazione rilasciata, con le forme di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modifiche e integrazioni, dal fornitore interessato, che attesti sotto la propria responsabilità di non trovarsi in una delle predette situazioni.

3. Qualora la legislazione del Paese in cui il concorrente è stabilito non contempli il rilascio di uno o più certificati previsti dal comma 2, ovvero se tali documenti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se neanche questa è ivi prevista, è sufficiente una dichiarazione solenne che, al pari di quella giurata, deve essere resa innanzi ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione del Paese stesso, che ne attesti l'autenticità.

4. Il Ministero di grazia e giustizia e le altre amministrazioni competenti, nei tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, comunicano alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, gli uffici e organi competenti al rilascio dei certificati o altre attestazioni di cui al comma 2; con le stesse modalità le amministrazioni provvedono a comunicare gli eventuali successivi aggiornamenti. Nei trenta giorni successivi al loro ricevimento il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie cura la trasmissione dei dati stessi alla Commissione delle Comunità europee e agli altri Stati membri».

Note all'art. 13:

— Per la legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda nelle note alle premesse.

— Per il testo dell'art. 11 del decreto legislativo n. 358 del 1992, si veda nelle note all'art. 9.

— L'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, reca: «Definizione delle piccole e medie imprese».

Nota all'art. 14:

— Si riporta il testo dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove forme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»:

«Art. 12. — 1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.».

Nota all'art. 17:

— Si riporta il testo degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»:

«Art. 75 (R) *(Decadenza dai benefici)*. — 1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 76, qualora dal controllo di cui all'art. 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.».

«Art. 76 (L) *(Norme penali)*. — 1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'art. 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.».

05G0056

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2005.

Inserimento dell'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia, nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400»;

Visto l'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125, che prevede la partecipazione al Sistema statistico nazionale di «soggetti privati che svolgono funzioni o servizi di interesse pubblico o si configurino come essenziali per il raggiungimento degli obiettivi del Sistema stesso»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2000, n. 152, «Regolamento recante norme per la definizione dei criteri e delle procedure per l'individuazione dei soggetti privati partecipanti al Sistema statistico nazionale (SISTAN) ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 28 aprile 1998, n. 125»;

Visto l'atto di indirizzo n. 2 del 5 settembre 2001 adottato dal Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica recante «Criteri organizzativi e di funzionamento degli uffici di statistica dei soggetti privati facenti parte del Sistema statistico nazionale»;

Visto l'art. 6 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, concernente le unioni regionali delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Vista l'istanza avanzata all'Istituto nazionale di statistica dall'Unione regionale delle camere di commercio,

industria, artigianato e agricoltura della Lombardia (Unioncamere Lombardia) ai fini della partecipazione al Sistema statistico nazionale;

Vista la nota del 24 giugno 2004, n. 4331, con la quale l'Istituto nazionale di statistica ha comunicato l'esito positivo dell'istruttoria svolta dall'Ufficio della Segreteria centrale del Sistema statistico nazionale in merito all'accoglimento della citata istanza, in considerazione, in particolare, del significativo contributo che l'Unioncamere Lombardia potrebbe fornire in termini di completamento e potenziamento della capacità informativa ed organizzativa del Sistema statistico nazionale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 2004 con il quale al Ministro Mario Baccini è stata conferita la delega di funzioni in materia di funzione pubblica ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *f*, relativo all'attuazione del citato decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322;

Su proposta del Presidente dell'Istituto nazionale di statistica, sentito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica;

Decreta:

1. L'ufficio di statistica dell'Unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della Lombardia (Unioncamere Lombardia) è inserito nell'ambito del Sistema statistico nazionale.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi per la registrazione.

Roma, 2 febbraio 2005

p. *Il Presidente:* BACCINI

05A02282

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 2 marzo 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione del dittico delle monete d'argento da € 5 e € 10 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visti i decreti ministeriali n. 128713 e n. 128715, del 23 dicembre 2004, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2005, con i quali si autorizza rispettivamente l'emissione delle monete d'argento da € 5 e da € 10, entrambe celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»;

Ritenuta la validità di cedere le suddette monete confezionate in dittico;

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Considerata la opportunità di riservare parte del contingente al mercato estero;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'argento da € 5 ed € 10, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui ai decreti ministeriali n. 128713 e n. 128715, indicati nelle premesse, vengono emesse nella sola versione proof ed hanno corso legale dal 15 marzo 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 600.000,00 pari a n. 40.000 dittici, di cui n. 22.500 destinati al mercato estero.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 dicembre 2006.

Art. 4.

In Italia l'acquisto dalle monete può essere effettuato con lo modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4, e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

in contrassegno, per importi non superiori a € 200,00 e con consegna solo sul territorio italiano, mediante richiesta d'acquisto trasmessa via fax al numero +39 06/85083710 o via posta all'indirizzo: Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. piazza G. Verdi n. 10 - 00198 Roma, oppure tramite collegamento internet con il sito www.ipzs.it e compilazione dei moduli riservati alla vendita on line;

mediante pagamento anticipato sul ccp 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 750 dittici per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 500 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 500 dittici € 75,00;

da 501 a 750 dittici € 73,44.

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico dal destinatario.

Art. 5.

Al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 viene riservato un quantitativo di n. 6.500 dittici con uno sconto del 2%.

Art. 6.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato internazionale olimpico ed al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, attraverso la Samlerhuset Group b. v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 22.500 dittici, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alla Samlerhuset Group b. v. in capsule e non confezionate.

Art. 7.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di dittici richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A02333

DECRETO 2 marzo 2005.

Corso legale, contingente e modalità di cessione delle monete d'oro da € 20 celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006».

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti, associazioni e privati italiani o stranieri;

Vista la legge 20 aprile 1978, n. 154, concernente la costituzione della Sezione Zecca nell'ambito dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 9 maggio 2001;

Visto il comma 5 dell'art. 87 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Vista la decisione della Banca centrale europea del 14 dicembre 2004 relativa all'approvazione del volume di conio delle monete metalliche per il 2005 ivi comprese le emissioni numismatiche;

Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2004, n. 128716, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 16 del 21 gennaio 2005, con il quale si autorizza l'emissione delle monete d'oro da € 20, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006»;

Considerato che occorre stabilire la data del corso legale, determinare il contingente e disciplinare la prenotazione e la distribuzione delle citate monete;

Considerata la opportunità di riservare parte del contingente al mercato estero;

Decreta:

Art. 1.

Le monete d'oro da € 20, celebrative dei «XX Giochi olimpici invernali Torino 2006», aventi le caratteristiche di cui al decreto ministeriale 23 dicembre 2004, indicato nelle premesse, hanno corso legale dal 15 marzo 2005.

Art. 2.

Il contingente in valore nominale delle monete di cui all'art. 1, è determinato in € 200.000,00 pari a n. 10.000 pezzi di cui n. 4.000 destinate al mercato estero.

Art. 3.

Le monete di cui agli articoli precedenti possono essere acquistate fino al 31 dicembre 2006.

Art. 4.

In Italia l'acquisto delle monete può essere effettuato con le modalità e alle condizioni di seguito descritte:

direttamente presso i punti vendita dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. di via Principe Umberto n. 4 e di piazza G. Verdi n. 10, entrambi in Roma, con pagamento in contanti, per un limite massimo, a persona, di € 1.500,00;

mediante pagamento anticipato sul ccp 59231001 intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - Emissioni numismatiche;

mediante bonifico bancario sul conto corrente numero 11000/49 presso la Banca Popolare di Sondrio - Roma - Agenzia n. 11, intestato a Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., codice IBAN IT 20 X 05696 03200 000011000X49; dall'estero: CODE SWIFT POSO IT 22.

L'eventuale consegna delle monete franco magazzino deve essere concordata con l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. e richiesta nell'ordine di acquisto.

Le monete possono essere cedute per un quantitativo massimo di 300 unità per ogni acquirente, applicando lo sconto del 2% per i quantitativi eccedenti le 100 unità.

I prezzi di vendita al pubblico, IVA inclusa, per acquisti unitari, sono pertanto così distinti:

da 1 a 100 monete € 210,00;

da 101 a 300 monete € 205,72

Gli aventi diritto allo sconto devono dichiarare il numero di partita IVA per attività commerciali di prodotti numismatici.

La spedizione delle monete da parte dell'Istituto sarà effettuata al ricevimento dei documenti bancari e postali attestanti l'avvenuto pagamento, nei quali dovranno essere specificati il codice cliente ed i dati personali del richiedente. Le spese di spedizione sono a carico del destinatario.

Art. 5.

Al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006 viene riservato un quantitativo di n. 1.000 monete con uno sconto del 2%.

Art. 6.

Per la vendita all'estero, viene concesso al Comitato internazionale olimpico ed al Comitato per l'organizzazione dei XX Giochi olimpici invernali Torino 2006, attraverso la Samlerhuset Group b. v., distributore unico autorizzato per la vendita delle monete, un quantitativo di n. 4.000 pezzi, con uno sconto del 15%, da distribuire in tutti i Paesi del mondo, con esclusione dell'Italia, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano.

Le suddette monete saranno consegnate dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. alla Samlerhuset Group b. v. in capsule e non confezionate.

Art. 7.

La cassa speciale è autorizzata a consegnare, a titolo di «cauta custodia», i quantitativi di monete richiesti, all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. per consentirne la vendita.

Con successivo provvedimento saranno stabiliti i termini e le modalità di versamento dei ricavi netti che l'Istituto medesimo dovrà versare ad apposito capitolo di entrata di questo Ministero.

Il presente decreto sarà inviato all'Ufficio centrale del bilancio per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 marzo 2005

p. *Il direttore generale:* CARPENTIERI

05A02334

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 21 febbraio 2005.

Sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva carbendazim.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20, concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari di cui all'allegato al presente decreto sono stati autorizzati per essere immessi in commercio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/1992, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di revisione comunitaria delle sostanze attive presenti sul territorio della comunità europea alla data del 26 luglio 1993, tra le quali è compresa la sostanza attiva carbendazim;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera *b)* dell'art. 4 della citata direttiva n. 91/414/CEE, che stabilisce che un prodotto può essere autorizzato solo se, tra l'altro, non produce effetti nocivi in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, modificato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento della direttiva n. 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il paragrafo 4.2 dell'allegato VI del citato decreto ministeriale 14 giugno 2002 e in particolare le definizioni secondo le quali:

le «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani» oppure le «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di provocare effetti tossici sullo sviluppo umano» sono classificate in categoria 2 di tossicità per la riproduzione;

le «sostanze che dovrebbero essere considerate mutagene per l'uomo» sono classificate in categoria 2 di mutagenesi;

Vista la direttiva n. 2004/73/CE del 29 aprile 2004, che dovrà essere recepita entro il 31 ottobre 2005, recante il ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, secondo la quale alla sostanza attiva carbendazim è attribuita la categoria 2 di mutagenesi e di tossicità per la riproduzione;

Visto l'art. 11 della direttiva n. 91/414/CEE, secondo il quale uno Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita nel proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato se ha motivo valido per ritenere che tale prodotto costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente;

Visto l'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce il principio di precauzione secondo il quale, in situazioni di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire l'elevato livello di tutela della salute che la Comunità persegue;

Acquisito il parere del 28 aprile 2004 della sopra citata Commissione consultiva, che ha proposto l'eliminazione dal commercio dei prodotti fitosanitari contenenti carbendazim, in considerazione della classificazione della sostanza attiva in categoria 2 di mutagenesi e di tossicità per la riproduzione;

Sentita l'associazione di categoria Agrofarma che nell'audizione del 16 settembre 2004 ha illustrato alla sopra citata Commissione consultiva la posizione delle imprese in merito alle problematiche relative alle sostanze attive di categoria 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità per la riproduzione;

Considerato quanto esposto dal Ministro della salute con la nota del 14 luglio 2004 diretta al Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori al fine di definire criteri armonizzati sulla valutazione e la gestione delle problematiche legate ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che presentano preoccupazioni di tipo sanitario, anche in applicazione del principio di precauzione;

Considerato quanto esposto nella nota del 12 ottobre 2004 dal Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori nella quale, tra l'altro, viene indicato che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare prodotti contenenti sostanze attive già presenti sul mercato europeo alla data del 26 luglio 1993 in base ai criteri generali di cui al citato art. 4 della direttiva n. 91/414/CEE, in attesa della conclusione della procedura di revisione comunitaria delle sostanze stesse;

Acquisiti i pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanità in merito alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Italia in attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE, di cui l'ultimo in data 12 ottobre 2004, secondo i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim non possono essere commercializzati;

Acquisito l'ulteriore parere espresso in data 16 dicembre 2004 dall'Istituto Superiore di Sanità che, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori e in applicazione del principio di precauzione, ha tra l'altro riaffermato la non ammissibilità dei prodotti contenenti sostanze attive di categoria 1 o 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità per la riproduzione per le quali è ancora in corso il processo di revisione comunitaria;

Considerato che non si è ancora conclusa la revisione comunitaria della sostanza attiva carbendazim ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 3600/92;

Ritenuto di dare applicazione al citato principio di precauzione attraverso l'adozione di misure provvisorie che consentano di raggiungere un elevato livello di tutela della salute;

Ritenuto pertanto di dover sospendere, in via cautelativa, l'immissione in commercio e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva carbendazim, in considerazione della classificazione tossicologica recentemente attribuita e in attesa della conclusione della sua revisione comunitaria;

Decreta:

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari, indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva carbendazim sono sospese in considerazione della attuale classificazione in categoria 2 di mutagenesi e di tossicità per la riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria.

2. Alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto viene concesso un periodo di novanta giorni per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita.

3. Le medesime imprese sono tenute ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 febbraio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA CARBENDAZIM DI CUI VIENE SOSPESA L'AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E ALL'IMPIEGO.

Prodotto fitosanitario	Numero di registrazione	Data di registrazione	Impresa
Banvinil	003690	1-12-1980	Greenlogy S.r.l.
Policritt	004316	16-4-1981	Siapa S.r.l.
Bavistin FL	005271	16-3-1983	Basf Italia S.p.a.
Benazim	006691	24-4-1986	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.
Policritt Flow	007329	16-12-1987	Siapa S.r.l.
Benzim	007794	22-5-1989	Scam S.p.a.
Sumico PB	008250	4-5-1993	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
Sumico FL	008251	4-5-1993	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
Astonex	008252	4-5-1993	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
Policritt WDG	008347	14-7-1993	Siapa S.r.l.
Delsene 50 DF	008410	7-8-1993	Du Pont De Nemours Italiana S.r.l.
Sumico 50 L	008515	30-4-1994	Sumitomo Chemical Agro Europe S.A.
Carbezim 80 WG	009245	12-6-1997	Siapa S.r.l.
Penndazim 50 WP	009537	2-3-1998	Cerexagri Italia S.r.l.
Shincar	010601	9-10-2000	Sinon eu Corporation
Ranger	010954	5-6-2001	Diachem S.p.a.
Goldazim 500 SC	010959	18-6-2001	Chimac-Agriphar S.A.
Carbenflow	011129	18-12-2001	Agroser S.r.l.
Afungim	011920	19-12-2003	Chemia S.p.a.

05A02226

DECRETO 21 febbraio 2005.

Sospensione, in via cautelativa, dell'autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva dinocap.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica degli alimenti;

Vista la circolare del Ministero della sanità 3 settembre 1990, n. 20, concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari di cui all'allegato al presente decreto sono stati autorizzati per essere immessi in commercio;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il regolamento (CEE) n. 3600/92, recante disposizioni d'attuazione della prima fase del programma di lavoro di revisione comunitaria delle sostanze attive presenti sul territorio della comunità europea alla data del 26 luglio 1993, tra le quali è compresa la sostanza attiva dinocap;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di attuazione della direttiva n. 91/414/CEE, relativo alla immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Vista la circolare del Ministero della sanità 10 giugno 1995, n. 17, concernente gli aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari;

Visto, in particolare, il comma 1, lettera *b)* dell'art. 4 della citata direttiva n. 91/414/CEE, che stabilisce che un prodotto può essere autorizzato solo se, tra l'altro, non produce effetti nocivi in maniera diretta o indiretta sulla salute dell'uomo o degli animali o sulle acque sotterranee;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, modificato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, di attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Visto il decreto del Ministro della salute del 14 giugno 2002 di recepimento della direttiva n. 2001/59/CE del 6 agosto 2001, recante il ventottesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose;

Visto il paragrafo 4.2 dell'allegato VI del citato decreto ministeriale 14 giugno 2002 e in particolare le definizioni secondo le quali: le «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di danneggiare la fertilità negli esseri umani» oppure le «sostanze che dovrebbero essere considerate in grado di provocare effetti tossici sullo sviluppo umano» sono classificate in categoria 2 di tossicità per la riproduzione,

Vista la direttiva n. 2004/73/CE del 29 aprile 2004, che dovrà essere recepita entro il 31 ottobre 2005, recante il ventinovesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva n. 67/548/CEE del 27 giugno 1967 in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, secondo la quale alla sostanza attiva dinocap è attribuita la categoria 2 di tossicità per la riproduzione;

Visto l'art. 11 della direttiva n. 91/414/CEE, secondo il quale uno Stato membro può limitare o proibire provvisoriamente l'uso e la vendita nel proprio territorio di un prodotto fitosanitario da esso autorizzato se ha motivo valido per ritenere che tale prodotto costituisca un rischio per la salute umana o degli animali o per l'ambiente;

Visto l'art. 7 del regolamento (CE) n. 178/2002 che definisce il principio di precauzione secondo il quale, in situazioni di incertezza sul piano scientifico, possono essere adottate misure provvisorie di gestione del rischio necessarie per garantire l'elevato livello di tutela della salute che la Comunità persegue;

Acquisiti i pareri espressi dall'Istituto Superiore di Sanità in merito alla riclassificazione dei prodotti fitosanitari attualmente autorizzati in Italia in attuazione delle direttive n. 1999/45/CE e n. 2001/60/CE, di cui l'ultimo in data 3 gennaio 2005, secondo i quali i prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap non possono essere commercializzati;

Sentita l'impresa titolare della documentazione presentata per la revisione comunitaria della sostanza attiva dinocap, che nell'audizione del 28 aprile 2004 ha rappresentato la propria posizione alla Commissione consultiva per i prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del citato decreto legislativo n.194/1995;

Acquisito il parere del 28 aprile 2004 della sopra citata Commissione consultiva che ha comunque proposto l'eliminazione dal commercio dei prodotti fitosanitari contenenti dinocap, in considerazione della classificazione della sostanza attiva in categoria 2 di tossicità per la riproduzione;

Sentita l'associazione di categoria Agrofarma che nell'audizione del 16 settembre 2004 ha illustrato alla sopra citata Commissione consultiva la posizione delle imprese in merito alle problematiche relative alle sostanze attive di categoria 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità per la riproduzione;

Considerato quanto esposto dal Ministro della salute con la nota del 14 luglio 2004 diretta al Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori al fine di definire criteri armonizzati sulla valutazione e la gestione delle problematiche legate ai prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive che presentano preoccupazioni di tipo sanitario, anche in applicazione del principio di precauzione;

Considerato quanto esposto nella nota del 12 ottobre 2004 dal Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori nella quale, tra l'altro, viene indicato che gli Stati membri possono continuare ad autorizzare prodotti contenenti sostanze attive già presenti sul mercato europeo alla data del 26 luglio 1993 in base ai criteri generali di cui al citato art. 4 della direttiva n. 91/414/CEE, in attesa della conclusione della procedura di revisione comunitaria delle sostanze stesse;

Acquisito l'ulteriore parere espresso in data 16 dicembre 2004 dall'Istituto Superiore di Sanità che, tenuto conto delle indicazioni espresse dal Commissario europeo per la salute e la protezione dei consumatori e in applicazione del principio di precauzione, ha tra l'altro riaffermato la non ammissibilità dei prodotti contenenti sostanze attive di categoria 1 o 2 di cancerogenesi, mutagenesi o tossicità per la riproduzione per le quali è ancora in corso il processo di revisione comunitaria;

Considerato che non si è ancora conclusa la revisione comunitaria della sostanza attiva dinocap ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 3600/92;

Ritenuto di dare applicazione al citato principio di precauzione attraverso l'adozione di misure provvisorie che consentano di raggiungere un elevato livello di tutela della salute;

Ritenuto pertanto di dover sospendere, in via cautelativa, l'immissione in commercio e l'impiego di prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva dinocap, in considerazione della classificazione tossicologica recentemente attribuita e in attesa della conclusione della sua revisione comunitaria;

Decreta:

1. Le autorizzazioni all'immissione in commercio e all'impiego di tutti i prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva dinocap sono sospese in considerazione della attuale classificazione in categoria 2 di tossicità per la riproduzione di tale sostanza attiva e in attesa della conclusione della revisione comunitaria.

2. Alle imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari indicati nell'allegato al presente decreto viene concesso un periodo di novanta giorni per provvedere al ritiro delle scorte giacenti sia presso i magazzini che presso gli esercizi di vendita.

3. Le medesime imprese sono tenute ad adottare nei confronti degli utilizzatori ogni iniziativa idonea ad assicurare una corretta informazione in merito ai prodotti fitosanitari di cui trattasi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 21 febbraio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO

PRODOTTI FITOSANITARI CONTENENTI LA SOSTANZA ATTIVA DINOCAP
DI CUI VIENE SOSPESA L'AUTORIZZAZIONE AL COMMERCIO E ALL'IMPIEGO

Prodotto fitosanitario	Numero di registrazione	Data di registrazione	Impresa
Pinker	011219	22-2-2002	Agrowin Biosciences S.r.l.
Dinocap PB	004935	25-9-1982	AZF Agricoltura S.r.l.
Fenocap	004976	15-10-1982	Chemia S.p.a.
Erisan PS	000561	26-11-1972	Cifo S.p.a.
Dinocap PB	000753	16-3-1972	Cifo S.p.a.
Fenicrit Spray	010775-PPO	11-4-2001	Cifo S.p.a.
Mildane	003505	7-2-1980	Diachem S.p.a.
Karathane FN	003613	15-9-1980	Dow Agrosciences B.V.
Karathane XF LC	003614	15-9-1980	Dow Agrosciences B.V.
Karathane WD	003615	15-9-1980	Dow Agrosciences B.V.
Katan	003668	17-6-1980	Dow Agrosciences B.V.
Mancokar	005995	21-6-1984	Dow Agrosciences B.V.
Sabithane	008539	30-11-1994	Dow Agrosciences B.V.
Karamat	008757	22-5-1995	Dow Agrosciences B.V.
Korthane XF-LC	009416	27-10-1997	Dow Agrosciences B.V.
Duo-Kar	009564	13-3-1998	Dow Agrosciences B.V.
Linear K	009565	13-3-1998	Dow Agrosciences B.V.
Sialite EC	009576	30-3-1998	Dow Agrosciences B.V.
Wartane EC	009577	30-3-1998	Dow Agrosciences B.V.
Korthane FN	010691	31-1-2001	Dow Agrosciences B.V.
Systhane K	011319	9-5-2002	Dow Agrosciences B.V.
Witenol 25 WP	004754	10-5-1982	Guaber S.p.a.
Dueci Anticrittogamico Spray S	010904-PPO	7-5-2001	Guaber S.p.a.
Rumitane liquido	003703	30-5-1980	Isagro Italia S.r.l.
Karathane 18 WP	010533	22-6-2000	Isagro Italia S.r.l.
Dinokar PB	009540	2-3-1998	Manica S.p.a.
Dinoren PR	007942	27-11-1990	New Agri S.r.l.
Crittogreen	010820-PPO	11-4-2001	Overty S.r.l.
Ventilene Dino	007292	10-12-1987	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.
Karthene MB	007464	14-4-1988	Pasquale Mormino & Figlio S.r.l.
Tukron	003699	19-6-1980	Sariaf S.p.a.
Erisan C.	000517	17-3-1972	Scam S.p.a.
Sialite	004065	15-12-1980	Siapa S.r.l.
Sialite Liquido	007685	2-2-1989	Siapa S.r.l.
Sialite Combi	010093	13-7-1999	Siapa S.r.l.
Dinosip PB	003735	13-10-1980	Sipcam S.p.a.
Dinocap PB	003957	16-10-1980	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Dinocap Le Solplant	006002	27-6-1984	Syngenta Crop Protection S.p.a.
Carathion L	000754	22-8-1972	Terranalisi S.r.l.

05A02227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 2 marzo 2005.

Scioglimento della società cooperativa «Carovana Facchini Adriatica - Società cooperativa a r.l.», in Pescara.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI PESCARA

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle norme di attuazione e transitorie del codice civile introdotte dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Ministero delle attività produttive le funzioni e i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza sulla cooperazione;

Vista la convenzione del 30 novembre 2001, stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero delle attività produttive, in base alla quale le competenze in materia di vigilanza sulla cooperazione sono conservate in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro, svolte per conto dello stesso Ministero delle attività produttive;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del commissario liquidatore;

Esaminato il verbale ispettivo e la documentazione agli atti, di questa Direzione provinciale, dai quali risulta che la sottoelencata società cooperativa si trova nelle condizioni previste dal citato art. 223-*septiesdecies*;

Considerato che non è intervenuta alcuna opposizione al procedimento istruttorio relativo allo scioglimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 17 gennaio 2005, n. 12;

Decreta

lo scioglimento ai sensi dell'art. 9 (art. 223-*septiesdecies*) del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, della società cooperativa di seguito elencata:

Coop. «Carovana Facchini Adriatica - Società cooperativa a r.l.», con sede in Pescara, costituita per rogito notaio dott. Gioffrè Nicola in data 10 giugno 1983, rep. n. 10.612, codice fiscale n. 01044210688, B.U.S.C. n. 998/199435.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pescara, 2 marzo 2005

Il direttore provinciale: PAOLETTI

05A02272

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 dicembre 2004.

Recepimento della direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CE del Consiglio per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N_1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice;

Visto l'art. 71 del nuovo codice della strada che ai commi 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di norme costruttive e funzionali dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario;

Visto il decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 29 marzo 1974, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 23 aprile 1974, recante prescrizioni generali per l'omologazione CEE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché dei loro dispositivi di equipaggiamento, in attuazione della direttiva 70/156/CEE;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995, di recepimento delle direttive 92/53/CEE e 93/81/CEE che modificano la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 27 giugno 1995;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 giugno 2002, di recepimento della direttiva 2001/116/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 172 del 24 luglio 2002;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981, di recepimento della direttiva 80/1268/CEE relativa al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 6 ottobre 1981;

Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 marzo 2000, di recepimento della direttiva 1999/100/CE che, da ultimo, adegua al progresso tecnico la direttiva 80/1268/CEE relativa alle emissioni di biossido di carbonio ed al consumo di carburante dei veicoli a motore, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 78 del 3 aprile 2000;

Vista la direttiva 2004/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004, che modifica le direttive 70/156/CEE e 80/1268/CEE per quanto riguarda la misurazione delle emissioni di biossido di carbonio ed il consumo di carburante dei veicoli N_1, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 49 del 19 febbraio 2004;

ADOTTA

il seguente decreto:

(Testo rilevante ai fini dello Spazio economico europeo)

Art. 1.

1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni è modificato come segue:

a) nell'allegato IV, parte I, la riga 39 è sostituita dalla seguente:

Oggetto	Numero della direttiva	Riferimento della Gazzetta Ufficiale	M_1	M_2	M_3	N_1	N_2	N_3	O_1	O_2	O_3	O_4
«39. Emissioni di CO_2/ consumo di carburante	80/1266/CEE	L 375 del 31 dicembre 1980, pag. 36	X			X»						

b) nel certificato di conformità CE per i veicoli completi o completati delle categorie N_1, N_2 e N_3 di cui all'allegato IX, parte I, pagina 2, è aggiunto il punto seguente:

«46.2. emissioni di CO_2/consumo di carburante ([1]) (N_1 soltanto).

Numero della direttiva di base e dell'ultima direttiva di emendamento applicabile per l'omologazione CE del tipo: ....

....

	Emissioni di CO_2	Consumo di combustibile
Ciclo urbano	....g/km	....l/100 km o combustibili gassosi m^3/100 km ([1])
Ciclo extraurbano	....g/km	....l/100 km o combustibili gassosi m^3/100 km ([1])
Ciclo misto	....g/km	....l/100 km o combustibili gassosi m^3/100 km ([1])

([1]) Nel caso di veicoli che possono essere alimentati sia con la benzina che con un combustibile gassoso ripetere per la benzina e per il combustibile gassoso. I veicoli in cui il sistema a benzina è utilizzato soltanto in casi di emergenza o per l'avviamento dei motore e in cui il serbatoio della benzina non può contenere più di 15 litri di benzina, sono considerati, ai fini della prova, come veicoli che funzionano unicamente con un combustibile gassoso.».

Art. 2.

1. Gli allegati I e II del decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981, di recepimento della direttiva 80/1268/CEE, e successive modificazioni, sono modificati in conformità all'allegato al presente decreto.

Art. 3.

1. Se un veicolo prodotto da un carrozziere specializzato presenta le caratteristiche di una delle famiglie di veicoli fabbricate dal costruttore del veicolo base, il carrozziere può utilizzare i dati relativi alla produzione di CO_2 ed al rendimento energetico fornito da tale costruttore.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, per i veicoli della categoria N_1, classe I, e a decorrere dal 1° gennaio 2007 per i veicoli della categoria N_1, classe II e III:

a) non è più consentito rilasciare l'omologazione CE conformemente all'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ed

b) è rifiutata l'omologazione di portata nazionale, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni,

se i valori relativi alle emissioni di CO_2 ed al consumo di carburante non sono determinati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 come modificato da ultimo dal presente decreto.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2006 per i veicoli della categoria N_1, classe I, e con effetto dal 1° gennaio 2008 per i veicoli della categoria N_1, classi II e III:

a) non sono considerati più validi i certificati di conformità che accompagnano i veicoli nuovi a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ai fini dell'art. 7, comma 1, del decreto medesimo, e

b) non è consentita l'immatricolazione, la vendita e la messa in circolazione dei veicoli nuovi che non siano accompagnati da un certificato di conformità a norma del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 8 maggio 1995 e successive modificazioni, ad eccezione dei casi in cui vengano invocate le disposizioni dell'art. 8, comma 2, del decreto medesimo,

se i valori relativi alle emissioni di CO_2 ed al consumo di carburante non sono stati determinati conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 come modificato da ultimo dal presente decreto.

3. Per i veicoli completati in più fasi della categoria N_1 le date di cui ai commi 1 e 2 sono posticipate di dodici mesi.

4. Ai fini del presente articolo:

a) per veicolo della categoria N_1, classe I, si intende un veicolo N_1 con una massa di riferimento non superiore a 1305 kg;

b) per veicolo della categoria N_1, classe II, si intende un veicolo N_1 con una massa di riferimento maggiore di 1305 kg, ma non superiore a 1760 kg;

c) per veicolo della categoria N_1, classe III, si intende un veicolo N_1 con una massa di riferimento superiore a 1760 kg.

Art. 5.

1. L'allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 2004

Il Ministro: LUNARDI

Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 2005
Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture ed assetto del territorio, registro n. 1, foglio n. 159

ALLEGATO

Modifiche agli allegati I e II del decreto del Ministro dei trasporti 12 giugno 1981 e successive modificazioni

L'allegati I è così modificato:

1) Il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente direttiva si applica alla misurazione delle emissioni di biossido di carbonio (CO_2) e del consumo di carburante dei veicoli delle categorie M_1 e N_1.

Essa non si applica a un tipo di veicoli N_1 se ricorrono entrambe le condizioni seguenti:
— il tipo di motore montato su detto tipo di veicolo N_1 è stato omologato ai sensi della direttiva 88/77/CEE, e
— la produzione annua totale a livello mondiale di veicoli N_1 del costruttore è inferiore a 2 000 unità.»

2) Il punto 2.3 è sostituito dal seguente:

«2.3. Per la prova descritta al punto 6 un veicolo rappresentativo del tipo di veicolo da omologare sarà presentato quando il servizio tecnico, che è responsabile delle prove di omologazione, effettua esso steso le prove. Per i veicoli M_1 e N_1, le cui emissioni sono state omologate ai sensi della direttiva 70/220/CEE, il servizio tecnico controllerà durante la prova che il veicolo rispetti i valori limite applicabili a quel tipo di veicolo ai sensi della direttiva 70/220/CEE.»

3) Al punto 6.1 è aggiunto il paragrafo seguente:

«I veicoli che non raggiungono i valori di accelerazione e di velocità massima necessari durante il ciclo di prova vanno azionati con l'acceleratore completamente premuto finché non raggiungano di nuovo la curva operativa richiesta. Le deviazioni dal ciclo di prova devono essere registrate nella relazione di prova.»

4) Il punto 11 è sostituito dal seguente:

«11. ESTENSIONE DELL'OMOLOGAZIONE

11.1. L'omologazione può essere estesa ai veicoli dello stesso tipo o di un tipo diverso che differiscono per quanto riguarda le seguenti caratteristiche di cui all'allegato II, se le emissioni di CO_2 misurate dal servizio tecnico non superano di più del 4 % per i veicoli della categoria M_1 e del 6 % per i veicoli della categoria N_1 il valore previsto all'omologazione:
— massa di riferimento
— massa massima autorizzata
— tipo di carrozzeria:
per i veicoli M_1: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decappottabile, veicolo multi uso
per i veicoli N_1: autocarro, furgone
— rapporti totali di trasmissione
— equipaggiamento e accessori del motore

11.2. Estensione dell'omologazione per i veicoli della categoria N_1 all'interno di una famiglia:

11.2.1. Per i veicoli della categoria N_1 omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.2, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia solo se, per il servizio tecnico, il consumo di carburante del nuovo veicolo non è superiore a quello del veicolo su cui si basa il consumo di carburante della famiglia.

L'omologazione può altresì essere estesa ai veicoli che:
— sono fino a 110 kg più pesanti dei membri della famiglia sottoposti a prova, purché siano entro i 220 kg dal membro della famiglia più leggero, e
— hanno un rapporto totale di trasmissione più basso di quello del membro della famiglia sottoposto a prova esclusivamente a causa di un cambiamento della dimensione dei pneumatici, e
— si conformano alla famiglia sotto ogni altro aspetto.

11.2.2. Per i veicoli della categoria N_1 omologati come membri di una famiglia di veicoli conformemente alla procedura di cui all'allegato I, punto 12.3, l'omologazione può essere estesa ai veicoli della stessa famiglia senza prove addizionali solo se per il servizio tecnico il consumo di carburante del nuovo veicolo rientra nei limiti rilevati per i due veicoli della famiglia che hanno rispettivamente il consumo di carburante minimo e massimo.»

5) È aggiunto il punto seguente:

«12. OMOLOGAZIONE DI VEICOLI DELLA CATEGORIA N_1 ALL'INTERNO DI UNA FAMIGLIA

I veicoli della categoria N_1 possono essere omologati all'interno di una famiglia, come definito al punto 12.1, utilizzando uno dei due metodi alternativi descritti ai punti 12.2 e 12.3.

12.1. I veicoli N_1 possono essere raggruppati in una famiglia ai fini della presente direttiva se i seguenti parametri sono identici o rientrano nei limiti specificati:

12.1.1. Sono parametri identici:

— costruttore e tipo, quali definiti nell'allegato II, sezione I, punto 0.2,
— cilindrata del motore,
— tipo di sistema di controllo delle emissioni,
— sistema di alimentazione del combustibile, quale definito nell'allegato II, punto 1.5.2.

12.1.2. Devono rientrare nei limiti sottindicati i seguenti parametri:

— rapporti totali di trasmissione (non superiore all'8 % del più basso) come definito all'allegato II, punto 1.6.3,
— massa di riferimento (non più leggero di 220 kg rispetto al più pesante),
— area frontale (non inferiore al 15 % del più largo),
— potenza del motore (non superiore al 10 % rispetto al valore più alto).

12.2. Una famiglia di veicoli quale definita al punto 12.1 può essere omologata con dati relativi all'emissione di CO_2 e al consumo di carburante comuni a tutti i membri della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova il membro della famiglia che ritiene abbia l'emissione di CO_2 più elevata. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta al punto 6 e i risultati conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione comuni a tutti i membri della famiglia.

12.3. I veicoli raggruppati in una famiglia quale definita al punto 12.1 possono essere omologati con dati relativi all'emissione di CO_2 e al consumo di carburante specifici per ciascun membro della famiglia. Il servizio tecnico deve selezionare per la prova due veicoli che ritiene abbiano le emissioni di CO_2 rispettivamente più alte e più basse. Le misurazioni sono eseguite secondo la procedura descritta al punto 6. Se i dati del costruttore per questi due veicoli rientrano nella tolleranza descritta al punto 6.5, le emissioni di CO_2 dichiarate dal costruttore per tutti i membri della famiglia di veicoli possono essere utilizzate come valori di omologazione. Se i dati del costruttore non rientrano nella tolleranza, i risultati conformemente al metodo descritto al punto 6.5 sono utilizzati come valori di omologazione e il servizio tecnico deve selezionare un numero appropriato di altri membri della famiglia per prove addizionali.»

L'allegato II è così modificato:

1) Il testo all'inizio della pagina è modificato come segue:

«Addendum alla scheda di omologazione CE n....

riguardante l'omologazione di un veicolo [6] per quanto riguarda la direttiva 80/1268/CEE (emissioni di CO_2 e consumo di carburante), modificata da ultimo dalla direttiva 2004/3/CE.»

2) Nell'addendum è aggiunta la seguente nota in calce:

«([6]) Per i veicoli omologati all'interno di una famiglia di veicoli, in base all'allegato I, punto 12, per ciascun membro della famiglia di veicoli dev'essere fornito il presente addendum.»

3) I seguenti punti dell'addendum sono modificati come segue:

a) Il punto 1.3 è sostituito dal seguente:

«1.3. Tipo di carrozzeria:

1.3.1. M_1: berlina, due volumi, familiare (giardinetta), coupé, decappottabile, veicolo multi uso [1]

1.3.2. N_1: autocarro, furgone»

b) Il punto 1.7 è sostituito dal seguente:

«1.7. Valori di omologazione»

05A02228

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 24 febbraio 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 53, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 53 predetto, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.», con sede in Olmedo (Sassari), località Bonassi, iscritto all'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 7, dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee legge comunitaria 1999, è autorizzato ai sensi del comma 1 del medesimo art. 53 della citata legge ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», registrata in ambito europeo come indicazione geografica protetta con regolamento (CE) n. 134/98 della Commissione del 20 gennaio 1998.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare predetto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Agnello di Sardegna», venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di controllo «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna» rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «O.C.P.A. - Organismo consortile per il controllo sui formaggi sardi a D.O.P.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della indicazione geografica protetta «Agnello di Sardegna», ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A02248

DECRETO 24 febbraio 2005.

Autorizzazione, all'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», ad effettuare il controllo sulla denominazione di origine protetta «Cartoceto», riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Visto il regolamento della Commissione (CE) n. 1897/2004 del 29 ottobre 2004 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, prevista dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto l'art. 53, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 1999, il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni ed individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali

l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Considerato che l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» risulta già iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origine protetta (DOP), le Indicazioni geografiche protette (IGP) e le Attestazione di specificità (STG), di cui al comma 7 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui all'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo di controllo denominato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», con sede in Roma, via Montebello n. 8, è autorizzato ad espletare le funzioni di controllo, previste dall'art. 10 del regolamento (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata in ambito europeo come denominazione di origine protetta con regolamento (CE) della Commissione n. 1897/2004 del 29 ottobre 2004.

Art. 2.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per l'organismo «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, con provvedimento dell'autorità nazionale competente.

Art. 3.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CEE) 2081/92».

Art. 4.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio sistema qualità, le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

L'organismo comunica ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 5.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 ha durata di tre anni a decorrere dalla data del presente decreto.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, l'organismo di «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.», è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 6.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 7.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto».

Art. 8.

L'organismo autorizzato «Agroqualità - Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.» è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole e forestali e della regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta «Cartoceto» riferita all'olio extravergine di oliva, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A02249

DECRETO 4 marzo 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al laboratorio «Enocontrol Scarl - Centro analisi e ricerche agroalimentare», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 222 del 21 settembre 2002 con il quale il laboratorio «Enocontrol Scarl - Centro analisi e ricerche agroalimentare», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2/C, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 4 febbraio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al laboratorio «Enocontrol Scarl - Centro analisi e ricerche agroalimentare», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2/C, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 26 giugno 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to14
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 22
Anidride carbonica	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 37
Ceneri	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to11
Titolo alcolometrico volumico	MIP01 rev 2 2005
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 3 Integr Art. 3 comma 2 del Reg CEE 2676/90
Titolo alcolometrico volumico zuccheri riduttori pH acidità totale acidità volatile estratto secco	MPI 02 rev 3 2005
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 1 Integr Art. 3 comma 2 del Reg
pH	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 24
Solfati	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 12
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 5 Integr Art. 3 comma 1 del Reg
Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 25

05A02348

DECRETO 4 marzo 2005.

Sostituzione dell'elenco delle prove di analisi, relativo al laboratorio «Enocontrol Scarl - Centro analisi e ricerche agroalimentare», autorizzato con decreto 27 giugno 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale del 27 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 222 del 21 settembre 2002 con il quale autorizza il laboratorio «Enocontrol Scarl - Centro analisi e ricerche agroalimentare», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2/C, ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 4 febbraio 2005, ha trasmesso un nuovo elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 8 maggio 2002 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuta la necessità di modificare l'elenco delle prove di analisi relative al laboratorio «Enocontrol Scarl - Centro analisi e ricerche agroalimentare»;

Decreta:

Articolo unico

Il laboratorio «Enocontrol Scarl - Centro analisi e ricerche agroalimentare», ubicato in Alba (Cuneo), corso Enotria n. 2/C, è autorizzato per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione, per le sotto elencate prove di analisi:

Denominazione della prova	Norma / metodo
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to14
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 22
Anidride carbonica	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 37
Ceneri	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to11
Titolo alcolometrico volumico	MIP01 rev 2 2005
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 3 Integr Art. 3 comma 2 del Reg CEE 2676/90
Titolo alcolometrico volumico zuccheri riduttori pH acidità totale acidità volatile estratto secco	MPI 02 rev 3 2005
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 4
Massa volumica e densità relativa a 20°C	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 1 Integr Art. 3 comma 2 del Reg
pH	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 24
Solfati	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 12
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 5 Integr Art. 3 comma 1 del Reg
Anidride solforosa	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272 03/10/1990 All. p.to 25

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

05A02349

DECRETO 4 marzo 2005.

Rinnovo dell'autorizzazione, al «Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente ad alcune prove.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento (CE) n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto ministeriale del 6 febbraio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 73 del 27 marzo 2002, con il quale il «Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione;

Vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione presentata dal laboratorio sopra indicato in data 10 febbraio 2005;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari, e in particolare sul possesso dei requisiti minimi dei laboratori, di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha ottemperato alle prescrizioni indicate al punto *c)* della predetta circolare e in particolare ha dimostrato di avere ottenuto in data 17 dicembre 2001 l'accreditamento relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN 45003 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rinnovo dell'autorizzazione in argomento;

Si rinnova l'autorizzazione

al «Laboratorio enochimico Brava S.r.l.», ubicato in Cormons (Gorizia), via Fermi n. 37, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, per l'intero territorio nazionale, aventi valore ufficiale, anche ai fini dell'esportazione, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

L'autorizzazione ha validità triennale a decorrere dal 27 marzo 2005 a condizione che il laboratorio mantenga la validità dell'accreditamento per tutto il detto periodo.

La eventuale domanda di ulteriore rinnovo deve essere inoltrata al Ministero delle politiche agricole e forestali almeno tre mesi prima della scadenza.

Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

L'amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 marzo 2005

Il direttore generale: ABATE

ALLEGATO

Denominazione della prova	**Norma / metodo**
Cationi totali	Reg CEE 2676/90 GU L272 03/10/1990 met.42
Conduttività	Reg CEE 2676/90 GU L272 03/10/1990 met.42
Grado rifrattometrico	Metodo OIV ed.2003 MA-F-AS2-02-SUCREF
Idrossimetifurfurale	Reg CEE 2676/90 GU L272 03/10/1990 met.42
Meso-inositolo	Reg CEE 2676/90 GU L272 03/10/1990 met.42
Acidità fissa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.15
Acidità totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.13
Acidità volatile	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.14
Acido citrico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all. 17
Acido lattico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.18
Acido malico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.19
Acido sorbico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.22
Alcalinità delle ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.10
Anidride solforosa libera	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.25
Anidride solforosa totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.25
Calcio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.29
Ceneri	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.9
Cloruri	Reg CEE 2676/90 GU CEE L 272/1990 all.11
Densità relativa	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.1
Estratto secco netto	Reg CEE n° 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.4
Estratto secco totale	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.4
Ferro	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.30
Magnesio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.28
Metanolo	DM 12/03/1986 GU n° 161 14/07/1986 SO
pH	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.24
Piombo	MMA22 rev.2 2002
Pressione manometrica	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.37
Rame	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.31

Denominazione della prova	Norma / metodo
Saccarosio	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.6
Solfati	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.12
Titolo alcolometrico volumico	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.3
Zinco	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.34
Zuccheri riduttori	Reg CEE 2676/90 17/09/1990 GU CEE L 272 03/10/1990 all.5
Acido shikimico	Metodo OIV ed.2003 MA-F-AS313-04-ACIORG
Caratteristiche cromatiche	Reg CEE 2676/90 GU L272 03/10/1990 met.40
Esame organolettico	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 allegato I
Ibridi produttori diretti (malvina)	Metodo OIV ed.2003 MA-F-AS315-03-DIGMAL
Indice di Folin-Ciocalteau	Reg CEE 2676/90 GU L272 03/10/1990 met.41
Saggio di stabilità	DM 12/03/1986 GU n°161 14/07/1986 allegato III
Ocratossina A	Metodo OIV ed.2003 MA-F-AS315-10-OCHRAT

05A02353

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 14 febbraio 2005.

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Sant'Orsola a r.l. - Soc. coop. a r.l.», in San Giovanni Rotondo.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2003 con il quale la Cooperativa Sant'Orsola a r.l. Soc. coop. a r.l., in liquidazione, con sede in San Giovanni Rotondo (Foggia), è stata posta in liquidazione coatta amministrativa e il dott. Gaetano Giglio ne è stato nominato commissario liquidatore;

Vista la nota pervenuta in data 4 ottobre 2004 con la quale il nominato commissario ha comunicato la rinuncia all'incarico;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione del commissario dimissionario;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il dott. Antonio Schiavo, nato ad Avellino il 18 febbraio 1964, con studio in Ariano Irpino (Avellino), viale dei Tigli, 26/7, è nominato commissario liquidatore della società indicata in premessa, in sostituzione del dott. Gaetano Giglio, rinunciatario.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 14 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02280

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «La Giovanissima - Soc. coop. a r.l.», in Rossano, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 28 novembre 2003 e successivi accertamenti dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta

Art. 1.

La cooperativa «La Giovanissima Soc. coop. a r.l.», sede in Rossano (Cosenza) (codice fiscale n. 02268520786), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Emilio Vitaliano, nato a Girifalco il 26 aprile 1967, con studio in Borgia (Catanzaro), via 2 Giugno n. 2/A, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02279

DECRETO 23 febbraio 2005.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa San Francesco a r.l.», in Corigliano Calabro, e nomina del commissario liquidatore.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 riguardante la sottoscrizione dei decreti di liquidazione coatta amministrativa di società cooperative e di nomina, sostituzione e revoca di commissari liquidatori;

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 23 dicembre 2002 e del successivo accertamento dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La «Cooperativa San Francesco a r.l.», con sede in Corigliano Calabro (Cosenza) (codice fiscale n. 02067260782), è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e l'avv. Emilio Saraco, nato a Badolato (Catanzaro) il 18 novembre 1970, residente in Soverato, via C. Battisti n. 6, è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 23 febbraio 2005

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

05A02281

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la Società Consortile Melilli Group S.r.l. (Deliberazione n. 33/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiomo;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiomo e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo, e in particolare l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.a) del Trattato C.E.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C/70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900315 del 14 luglio 2000 del Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse del Paese e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *b)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1,

assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Visto il decreto 12 novembre 2003 del Ministro delle attività produttive, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1.227.178 del 25 febbraio 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla Melilli Group, società consortile S.r.l., concernente iniziative nel settore manifatturiero per la produzione di cartone ondulato, nel settore agroalimentare per la lavorazione del pescato e settore dei servizi per la gestione di piattaforme frigorifere, da realizzarsi nel comune di Melilli (Siracusa), regione Sicilia, in area coperta dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato CE.;

Considerato che il contratto ha l'obiettivo di creare sinergie fra le quattro iniziative proposte e consentirà positive ricadute sia sui livelli occupazionali che sul reddito dell'area interessata;

Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003 e n. 18 del 20 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con la Società Consortile Melilli Group S.r.l., il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di n. 4 iniziative nei settori manifatturiero, agroalimentare e servizi, da realizzarsi nel comune di Melilli (Siracusa), regione Sicilia, area ricadente nell'Obiettivo 1, coperta da deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato CE.. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, tutti di carattere industriale, sono pari a 87.800.000 euro e prevedono n. 4 iniziative imprenditoriali realizzate dalle quattro società del Consorzio Melilli Group S.r.l., come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate nella percentuale dell'87% del massimale previsto, (35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.), in conformità a quanto previsto dalla decisione della Commissione europea citata in premessa.

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 50.500.220 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 35.350.154 euro. La restante somma di 15.150.066 euro sarà a carico della regione Siciliana.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in due annualità di pari importo, a decorrere dal 2004. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 24 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 216 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.8. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1, è approvato il finanziamento di 35.350.154 euro a valere sulle risorse evidenziate nella delibera n. 16/2003 citata in premessa.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 194

CONTRATTO DI PROGRAMMA Società Consortile MELILLI GROUP s.r.l.

Tabella 1
Importi in Euro

n	Soggetto proponente	Investimenti totali	Agevolazioni	ULA	INTERVENTI
1	Gulliver Ondulati S.r.l.	27.445.000	15.833.450	40	Produzione cartone ondulato scatole
2	Ittica Bottaro S.r.l.	12.570.000	7.222.500	48	Trasformazione prodotti ittici
3	Eurologistica del Freddo S.r.l.	27.150.000	15.508.050	57	Piattaforma del freddo
4	S.E.M. Società Ecologica Meridionale S.p.A.	20.635.000	11.936.220	71	Produzione vassoi, contenitori, sacchi in plastica
		87.800.000	**50.500.220**	**216**	

05A02315

DELIBERAZIONE 29 settembre 2004.

Contratto di programma tra il Ministero delle attività produttive e la CO.PR.I.T. - Consorzio per la promozione di iniziative turistiche. (Deliberazione n. 34/2004).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante modifiche alla legge 1º marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento nel Mezzogiorno;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive integrazioni e modificazioni, relativo al trasferimento delle competenze già attribuite ai soppressi Dipartimento per il Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in attuazione dell'art. 3 della suindicata legge n. 488/1992;

Visto l'art. 2, commi 203 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante disposizioni in materia di programmazione negoziata;

Visto l'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che estende le agevolazioni previste dalla citata legge n. 488/1992 alle imprese operanti nel settore turistico-alberghiero;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modifiche, sulla riforma dell'organizzazione del Governo e, in particolare, l'art. 27 che istituisce il Ministero delle attività produttive, nonché l'art. 28 che ne stabilisce le attribuzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2001, recante adempimenti necessari per il completamento della riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 29 marzo 2001, n. 135, che riforma la legislazione nazionale del turismo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 settembre 2002, che stabilisce i principi e gli obiettivi per la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2001, n. 317, recante modifiche al decreto legislativo n. 300/1999, nonché alla legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di organizzazione del Governo;

Vista la nota della Commissione europea in data 13 marzo 2000, n. SG(2000) D/102347 (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C175/11 del 24 giugno 2000) che, con riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006, comunica gli esiti favorevoli dell'esame sulla compatibilità rispetto

alla parte della Carta che riguarda le regioni italiane ammissibili alla deroga prevista dall'art. 87.3.*a)* del Trattato CE.;

Vista la nota della Commissione europea del 2 agosto 2000, n. SG(2000) D/105754, con la quale la Commissione medesima ha autorizzato la proroga del regime di aiuto della citata legge n. 488/1992, per il periodo 2000-2006, nonché l'applicabilità dello stesso regime nel quadro degli strumenti della programmazione negoziata;

Vista la comunicazione della Commissione europea sulla disciplina intersettoriale degli aiuti regionali destinati ai grandi progetti di investimento (Gazzetta Ufficiale della Comunità europea n. C70 del 19 marzo 2002), in particolare per quanto riguarda gli obblighi di notifica;

Visto il testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, nella legge n. 488/1992, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 3 luglio 2000 (*Gazzetta Ufficiale* n. 163/2000);

Visto il regolamento, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 9 marzo 2000, n. 133, recante modificazioni e integrazioni al decreto ministeriale 20 ottobre 1995, n. 527, già modificato ed integrato con decreto ministeriale n. 319 del 31 luglio 1997, concernente le modalità e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in favore delle attività produttive nelle aree depresse del Paese;

Vista la circolare esplicativa n. 900516 del 13 dicembre 2000 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, relativa alle sopra indicate modalità e procedure nel settore turistico-alberghiero nelle aree depresse del Paese, e successivi aggiornamenti;

Vista la propria delibera 25 febbraio 1994 (*Gazzetta Ufficiale* n. 92/1994) riguardante la disciplina dei contratti di programma e le successive modifiche introdotte dal punto 4 della delibera 21 marzo 1997 (*Gazzetta Ufficiale* n. 105/1997) e dal punto 2, lettera *B)* della delibera 11 novembre 1998, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 4/1999);

Vista la propria delibera 9 maggio 2003, n. 16 (*Gazzetta Ufficiale* n. 156/2003) concernente il riparto delle risorse per le aree depresse 2003-2005 che, al punto 1, assegna 557 Meuro ai contratti di programma (di cui 140 Meuro per il «Progetto pilota di localizzazione» e 40 Meuro per distretti industriali);

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 26 (*Gazzetta Ufficiale* n. 215/2003) riguardante la regionalizzazione dei patti territoriali e il coordinamento Governo, regioni e province autonome per i contratti di programma;

Vista la propria delibera 25 luglio 2003, n. 34 (*Gazzetta Ufficiale* n. 261/2003) riguardante la ricognizione delle risorse disponibili a valere sui contratti di programma, identificate in 100.769.960 euro al netto delle risorse assegnate con le delibere n. 16/2003 e n. 17/2003 (*Gazzetta Ufficiale* n. 155/2003);

Visto il decreto del Ministro delle attività produttive 12 novembre 2003, recante modalità di presentazione della domanda di accesso alla contrattazione programmata e disposizioni in merito ai successivi adempimenti amministrativi;

Visto il decreto 19 novembre 2003, con il quale il Ministro delle attività produttive individua i requisiti e fornisce le specifiche riferite sia ai soggetti proponenti che ai programmi di investimento, nonché l'oggetto di detti programmi ed i criteri di priorità ai fini dell'accesso alle agevolazioni delle proposte di contratto di programma;

Vista la nota n. 1.227.178 del 25 febbraio 2004, con la quale il Ministero delle attività produttive ha sottoposto a questo Comitato la proposta di contratto di programma con il relativo piano progettuale presentato dalla CO.PR.I.T. - Consorzio per la Promozione di Iniziative Turistiche, concernente iniziative nel settore turistico, da realizzarsi nei comuni di Messina, Motta d'Affermo (Messina), Reitano (Messina) e Augusta (Siracusa), aree obiettivo 1, coperte dalla deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.;

Considerato che la regione Siciliana, con delibere n. 381 dell'11 dicembre 2003 e n. 18 del 20 gennaio 2004 ha espresso parere favorevole sugli investimenti previsti dal contratto di programma e si è dichiarata disponibile a un concorso partecipativo pari al 30% dell'ammontare delle risorse pubbliche, fermi restando i limiti dei massimali di intensità degli aiuti di Stato previsti dalla vigente normativa comunitaria;

Su proposta del Ministro delle attività produttive;

Delibera:

1. Il Ministero delle attività produttive è autorizzato a stipulare, con la CO.PR.I.T. - Consorzio per la Promozione di Iniziative Turistiche, il contratto di programma avente ad oggetto la realizzazione di n. 4 strutture ricettive nei comuni di Messina, Motta d'Affermo (Messina), Reitano (Messina) e Augusta (Siracusa), regione Sicilia, aree ricadenti nell'Obiettivo 1, coperte da deroga dell'art. 87.3.*a)* del Trattato C.E.. Il contratto, sottoscritto nei termini di seguito indicati e con le necessarie precisazioni e prescrizioni attuative nel rispetto delle limitazioni imposte dall'Unione europea, verrà trasmesso in copia alla Segreteria di questo Comitato entro trenta giorni dalla stipula.

1.1. Gli investimenti ammessi, sono pari a 103.783.000 euro e prevedono n. 4 iniziative imprenditoriali realizzate da tre società del Consorzio, come specificato nell'allegata tabella 1, che fa parte integrante della presente delibera.

1.2. Le agevolazioni finanziarie sono calcolate, nella misura del massimale previsto (35% di E.S.N. oltre al 15% espresso in E.S.L. per le P.M.I.) dalla decisione della Commissione europea citata in premessa,

1.3. L'onere massimo a carico della finanza pubblica per la concessione delle agevolazioni finanziarie è determinato in 65.267.620 euro. L'onere massimo a carico dello Stato è determinato in 45.687.334 euro. La restante somma di 19.580.286 euro sarà a carico della regione Siciliana.

1.4. Il finanziamento sarà erogato in tre annualità di pari importo, a decorrere dal 2004. Al fine del calcolo delle agevolazioni si terrà conto del predetto piano delle disponibilità indipendentemente dagli effettivi tempi di realizzazione degli investimenti.

1.5. Eventuali variazioni dell'importo degli investimenti non potranno comportare aumenti degli oneri a carico della finanza pubblica indicati nel precedente punto 1.3.

1.6. Il termine ultimo per completare gli investimenti è fissato in 36 mesi a decorrere dalla data di stipula del contratto.

1.7. Le strutture ammesse alle agevolazioni non potranno essere distolte, in qualunque forma ivi compresa la cessione dell'attività ad altro imprenditore, dall'uso previsto per 10 anni, pena la revoca e la restituzione, comprensiva di interessi legali e rivalutazione monetaria, delle somme tempo per tempo erogate, secondo le modalità previste dal regolamento approvato con decreto ministeriale n. 527/1995, citato in premessa.

1.8. Le iniziative, a regime, dovranno realizzare una nuova occupazione diretta non inferiore a n. 260 U.L.A. (Unità lavorative annue).

1.9. Il Ministero delle attività produttive curerà, ove necessari, i conseguenti adempimenti comunitari.

2. Per la realizzazione del contratto di programma di cui al punto 1., è approvato il finanziamento di 45.687.334 euro a valere, quanto a 10.585.451 euro sulle risorse evidenziate nella citata delibera n. 34/2003 e quanto a 35.101.883 euro sulle risorse evidenziate nella delibera n. 16/2003 di cui alle premesse.

3. L'operatività della presente delibera è subordinata alla ricapitalizzazione delle società proponenti, attraverso l'aumento del capitale sociale nella misura pari all'incremento dei mezzi propri previsto dal piano finanziario di ciascuna società.

Roma, 29 settembre 2004

Il Presidente: BERLUSCONI

Il segretario del CIPE: BALDASSARRI

Registrato alla Corte dei conti il 28 febbraio 2005
Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 1 Economia e finanze, foglio n. 195

CONTRATTO DI PROGRAMMA CO.PR.I.T. Consorzio per la promozione di iniziative turistiche

Tabella 1
Importi in Euro

n	Soggetto proponente	Localizzazione investimenti	Totale Investimenti	Agevolazione	ULA	INTERVENTI
1	Assisi Immobiliare S.r.l.	Motta d'Affermo e Reitano (ME)	48.725.000	30.531.120	90	Albergo e residence a quattro stelle
2	Cellini Real Estate S.r.l.	Augusta (SR)	40.078.000	25.254.240	120	Villaggio albergo a quattro stelle
3	Patmos Immobiliare S.r.l.	Messina	14.980.000	9.482.260	50	Albergo a quattro stelle
	TOTALE	Messina	**103.783.000**	**65.267.620**	**260**	

05A02316

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 23 febbraio 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. L'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Benevento in data 14 febbraio 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione, prot. 114 dell'11 febbraio u.s. dell'Ufficio ACI PRA di Benevento che ha comunicato che in data 14 febbraio 2005, a causa di un'assemblea sindacale indetta dalle RSU aziendali, dalle ore 10,30 alle ore 12,30 l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Napoli, con nota del 14 febbraio 2005, prot. 12/05, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazzione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionale dell'Agenzia delle entrate:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche la pubblico registro automobilistico:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 23 febbraio 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A02386

DECRETO 1° marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA CAMPANIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

Decreta:

1. Il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di Napoli in data 14 febbraio 2005.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla comunicazione del 14 febbraio u.s. dell'Ufficio ACI PRA di Napoli, che ha segnalato che in pari data, a causa di un'assemblea sindacale indetta dalle OO.SS. aziendali, l'ufficio sarebbe rimasto chiuso al pubblico. La Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Napoli, con nota del 14 febbraio 2005, prot. 13/05 AC, ha preso atto dell'accadimento ed ha richiesto l'emanazione del presente decreto.

Riferimenti normativi.

a) Attribuzioni dei direttori delle Direzioni regionale dell'Agenzia delle entrate:

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

b) Norme sulle proroghe dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari, applicabile anche la pubblico registro automobilistico:

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modifiche, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001 (*Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Napoli, 1° marzo 2005

Il direttore regionale: ORLANDI

05A02387

PROVVEDIMENTO 2 marzo 2005.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio locale di Genova 1.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LIGURIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio locale di Genova 1 - sede centrale - nel giorno 21 febbraio 2005, dalle ore 12 alle ore 13.

Motivazioni.

L'ufficio locale di Genova 1 - sede centrale - con nota n. 22280 del 21 febbraio 2005 ha comunicato la chiusura al pubblico il 21 febbraio 2005 dalle ore 12 alle ore 13 a causa della massiccia partecipazione dei dipendenti ad un'assemblea indetta dalle organizzazioni sindacali.

Il Garante del contribuente, con nota n. 3179 del 2 marzo 2005, ai sensi dell'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001, ha espresso parere favorevole.

Preso atto di quanto sopra, è stato disposto il presente provvedimento per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana per la relativa sospensione e proroga dei termini.

Riferimenti normativi dell'atto.

a) Attribuzioni dei direttori regionali dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66) e successive modifiche ed integrazioni;

decreto Ministero delle finanze 28 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11);

delibera n. 216 del comitato di gestione del 9 dicembre 2004 - protocollo n. 218278.

b) Organizzazione interna delle strutture dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4);

atto del direttore dell'Agenzia delle entrate n. 149645 del 19 novembre 2003.

c) Classificazione delle posizioni dirigenziali:

contratto collettivo nazionale per il quadriennio 1998-2001 del personale dirigente dell'area 1;

d) Accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Genova, 2 marzo 2005

Il direttore regionale: VIOLA

05A02365

PROVVEDIMENTO 4 marzo 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Cremona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del pesente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilisitico sito in Cremona, nel giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12 a causa di un'assemblea del personale.

Motivazione.

L'ufficio provinciale ACI di Cremona ha comunicato, con nota n. 105/D del 14 febbraio 2005, la chiusura al pubblico degli sportelli il giorno 14 febbraio 2005, dalle ore 10 alle ore 12 motivata da un'assemblea del personale.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica di Brescia, con nota del 2 marzo 2005, prot. n. 543/2005, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi dell'atto.

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

Regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, commi 1).

Milano, 4 marzo 2005

Il direttore regionale: ORSI

05A02385

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 19 gennaio 2005, n. 2 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 14 del 19 gennaio 2005), **coordinato con la legge di conversione 10 marzo 2005, n. 33** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Interventi umanitari per le popolazioni del sudest asiatico».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400: (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

Interventi di cooperazione allo sviluppo

1. Per la realizzazione degli interventi destinati a garantire il miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del sudest asiatico colpite dalla catastrofe del 26 dicembre 2004, nonché per la ricostruzione dei Paesi per la partecipazione alle iniziative degli organismi internazionali, è autorizzata la spesa di euro 70.000.000 *per l'anno 2005.*

2. Per la copertura delle spese di cui al comma 1 si provvede mediante *corrispondente riduzione dell'autorizzazione* di spesa di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, come *determinata* nella Tabella *C* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, alla voce Ministero degli affari esteri.

Riferimenti normativi:

— La legge 26 febbraio 1987, n. 49, reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo».

— La Tabella *C* della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 31 dicembre 2004, n. 306, S.O., reca: «Stanziamenti autorizzati in relazione a disposizioni di legge la cui quantificazione annua è demandata alla legge finanziaria».

Art. 2.

Regime degli interventi

1. Per gli interventi di ripristino, riabilitazione e risanamento di opere distrutte o danneggiate, di importo inferiore a 5.000.000 di euro, il Ministero degli affari esteri può procedere ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni.

2. Per le procedure in materia di appalti pubblici di servizi, si applica l'articolo 7, comma 2, lettera *d)*, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per le procedure in materia di acquisizione di forniture, si applica l'articolo 9, comma 4, lettera *d)*, del *testo unico di cui al* decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 e successive modificazioni.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1-*bis,* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e successive modificazioni, si applicano a tutti gli enti esecutori degli interventi previsti dal presente decreto. Quando tali enti sono soggetti privati, è necessaria la presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo dell'art. 24, comma 1, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici):

«Art. 24 *(Trattativa privata).* — 1. L'affidamento a trattativa privata è ammesso per i soli appalti di lavori pubblici esclusivamente nei seguenti casi:

0a) lavori di importo complessivo non superiore a 100.000 euro;

a) lavori di importo complessivo compreso tra oltre 100.000 euro e 300.000 euro, nel rispetto delle norme sulla contabilità generale dello Stato e, in particolare, dell'art. 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

b) lavori di importo complessivo superiore a 300.000 euro, nel caso di ripristino di opere già esistenti e funzionanti, danneggiate e rese inutilizzabili da eventi imprevedibili di natura calamitosa, qualora motivi di imperiosa urgenza attestati dal dirigente o dal funzionario responsabile del procedimento rendano incompatibili i termini imposti dalle altre procedure di affidamento degli appalti;

c)».

— Si riporta il testo dell'art. 7 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157 (Attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi):

«Art. 7 *(Trattativa privata).* — 1. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, previa pubblicazione di un bando, nei seguenti casi:

a) in caso di offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, oppure in caso di offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dagli articoli 11, 12, comma 2, 18, 19 e da 22 a 25, purché le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate; le amministrazioni aggiudicatrici pubblicano, in questo caso, un bando di gara, a meno che ammettano alla trattativa privata tutte le imprese che soddisfano i criteri di cui agli articoli da 11 a 16 e che, in occasione delle suddette procedure, abbiano presentato offerte rispondenti ai requisiti formali della procedura d'appalto;

b) in casi eccezionali, quando la natura dei servizi o i rischi connessi non consentano la fissazione preliminare e globale del prezzo;

c) in occasione di appalti in cui la natura dei servizi, specie se di natura intellettuale o se rientranti tra quelli di cui alla categoria 6 dell'allegato 1, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione perché essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme delle procedure aperte o ristrette.

2. Gli appalti del presente decreto possono essere aggiudicati a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo che sono stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata o un appalto concorso, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

b) qualora, per motivi di natura tecnica, artistica o per ragioni attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'esecuzione dei servizi possa venire affidata unicamente a un particolare prestatore di servizi;

c) quando l'appalto fa seguito ad un concorso di progettazione e deve, in base alle norme applicabili, essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori del concorso; in quest'ultimo caso, tuttavia, i vincitori devono essere invitati a partecipare ai negoziati;

d) nella misura strettamente necessaria, qualora, per impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice, non possano essere osservati i termini, di cui agli articoli 8, 9 e 10, per il pubblico incanto, la licitazione privata, l'appalto concorso o la trattativa privata con pubblicazione di un bando; le circostanze addotte per giustificare tale impellente urgenza non devono in alcun caso essere imputabili alle amministrazioni aggiudicatrici;

e) per i servizi complementari non compresi nel progetto inizialmente preso in considerazione, né nel contratto inizialmente concluso, ma che, a causa di circostanze impreviste, siano diventati necessari per la prestazione del servizio oggetto del progetto o del contratto, purché siano aggiudicati al prestatore che fornisce questo servizio, a condizione che:

1) tali servizi complementari non possano venire separati, sotto il profilo tecnico o economico, dall'appalto principale senza recare gravi inconvenienti all'amministrazione, ovvero, pur essendo separabili dall'esecuzione dell'appalto iniziale, siano strettamente necessari per il suo perfezionamento;

2) il valore complessivo stimato degli appalti aggiudicati per servizi complementari non può, tuttavia, superare il 50 per cento dell'importo relativo all'appalto principale;

f) per nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi già affidati allo stesso prestatore di servizi mediante un precedente appalto aggiudicato dalla stessa amministrazione, purché tali servizi siano conformi a un progetto di base per il quale sia stato aggiudicato un primo appalto conformemente alle procedure di cui al comma 3; in questo caso il ricorso alla trattativa privata, ammesso solo nei tre anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, deve essere indicato in occasione del primo appalto e il costo complessivo stimato dei servizi successivi è preso in considerazione dall'amministrazione aggiudicatrice per la determinazione del valore globale dell'appalto.

3. In ogni altro caso si applicano le procedure di cui all'art. 6, comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*.».

— Si riporta il testo del comma 4 dell'art. 9 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358 (Testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione delle direttive 77/62/CEE, 80/767/CEE e 88/295/CEE):

«4. Le forniture del presente testo unico possono essere aggiudicate a trattativa privata, senza preliminare pubblicazione di un bando di gara:

a) quando non vi è stata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata dopo l'esperimento di un pubblico incanto, di una licitazione privata o di un appalto-concorso, purché le condizioni iniziali della fornitura non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa alla Commissione delle Comunità europee un'apposita relazione esplicativa;

b) per i prodotti fabbricati a puro scopo di ricerca, di prova, di studio o di messa a punto, meno che non si tratti di produzione in quantità sufficiente ad accertare la redditività del prodotto o a coprire i costi di ricerca e messa a punto;

c) per le forniture la cui fabbricazione o consegna può essere affidata, a causa di particolarità tecniche, artistiche o per ragioni inerenti alla protezione dei diritti di esclusiva, unicamente a un fornitore determinato;

d) nella misura strettamente necessaria, quando l'eccezionale urgenza risultante da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice non sia compatibile con i termini imposti dalle procedure aperte o ristrette di cui al comma 2 o da quelle negoziate di cui al comma 3; le circostanze addotte non devono essere in nessun caso imputabili all'amministrazione stessa;

e) per le forniture complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o impianti d'uso corrente o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora la sostituzione del fornitore obblighi l'amministrazione aggiudicatrice ad acquistare materiale di tecnica differente, l'impiego o la manutenzione del quale comporti incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate; in tali casi la durata dei contratti e dei contratti rinnovabili non può, di regola, superare i tre anni.».

— Si riporta il testo dell'art. 5, commi 1 e 1-*bis* del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140:

«Art. 5 *(Disposizioni varie di contenimento).* — 1. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993. n. 29, ed agli enti pubblici economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma. Per l'attuazione dei programmi URBAN cofinanziati dall'Unione europea l'anticipazione sui contratti suddetti non può superare la somma complessiva del 20 per cento del prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

1-*bis.* Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che vengono erogati dal Ministero degli affari esteri, ai sensi degli articoli 7 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, per la realizzazione di iniziative, interventi, programmi ed attività nel settore della cooperazione allo sviluppo, in favore di università e di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi dell'art. 28 della legge 26 febbraio 1987 n. 49, salvo quanto disposto dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni. Ai soggetti sopra indicati potranno essere concessi anticipi nella misura del 50 per cento del valore complessivo del progetto nel primo anno, seguiti da anticipi del 40 per cento negli anni successivi.

Art. 3.

Partecipazione finanziaria dell'Italia alla ricostituzione di Fondi internazionali

1. È autorizzata la spesa di euro 182.190.000 per l'anno 2004 e 3.000.000 per l'anno 2005, per la partecipazione dell'Italia alla XIII ricostituzione della International Development Association (IDA).

2. È autorizzata la spesa di euro 1.750.000 *per l'anno 2004 e* di euro 875.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Speciale di Sviluppo della Banca di sviluppo dei *Caraibi.*

3. È autorizzata la spesa di euro 59.450.000 per l'anno 2004 e di euro 29.725.000 per ciascuno degli anni 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla III ricostituzione della Global Environmental Facility (GEF).

4. È autorizzata la spesa di euro 91.291.821 per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla IX ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo.

5. È autorizzata la spesa di euro 13.848.000 per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, per la partecipazione dell'Italia alla VI ricostituzione delle risorse dell'IFAD.

6. È autorizzata la spesa di dollari 9.057.900 — per il controvalore di euro 8.181.329 — per l'anno 2004, per la partecipazione dell'Italia alla I ricostituzione delle risorse del Trust Fund, per l'iniziativa HIPC *(Heavily Indebted Poor Countries).*

7. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la tesoreria centrale, intestato al Dipartimento del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all'erogazione di contributi autorizzati dal presente decreto.

8. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad includere nel rapporto annuale sulla partecipazione italiana alle banche multilaterali di sviluppo uno schema programmatico triennale contenente gli indirizzi politici e strategici relativi alla partecipazione italiana presso le istituzioni finanziarie internazionali, insieme ad una valutazione dell'efficacia della loro attività, e, se possibile, un resoconto delle posizioni assunte dai rappresentanti italiani con le modalità e nelle forme consentite da tali istituzioni.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, per euro 356.711.150 per l'anno 2004 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero; per euro 47.448.000 per l'anno 2005 e per euro 44.448.000 per l'anno 2006 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione *del comma 6 dell'articolo 3,* anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-*ter,* comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della medesima legge n. 468 del 1978.

Riferimenti normativi:

— Si riporta il testo del comma 7 dell'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«7. Qualora nel corso dell'attuazione di leggi si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa o di entrata indicate dalle medesime leggi al fine della copertura finanziaria, il Ministro competente ne dà notizia tempestivamente al Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove manchi la predetta segnalazione, riferisce al Parlamento con propria relazione e assume le conseguenti iniziative legislative. La relazione individua le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro dell'economia e delle finanze può altresì promuovere la procedura di cui al presente comma allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento di programmazione economico-finanziaria e da eventuali aggiornamenti, come approvati dalle relative risoluzioni parlamentari. La stessa procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».

— Si riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468 (Riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato in materia di bilancio):

«Art. 7 — *(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine).* Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è istituito, nella parte corrente, un «Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine» le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.

Con decreti del Ministro del tesoro, da registrarsi alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed iscritte in aumento sia delle dotazioni di competenza che di cassa dei competenti capitoli le somme necessarie:

1) per il pagamento dei residui passivi di parte corrente, eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, [in caso di richiesta da parte degli aventi diritto, con reiscrizione ai capitoli di provenienza, ovvero a capitoli di nuova istituzione nel caso in cui quello di provenienza sia stato nel frattempo soppresso];

2) per aumentare gli stanziamenti dei capitoli di spesa aventi carattere obbligatorio o connessi con l'accertamento e la riscossione delle entrate.

Allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro è allegato l'elenco dei capitoli di cui al precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.».

Art. 5.

Contributo al Fondo globale

1. Per consentire l'erogazione del contributo italiano al Fondo globale *per la lotta contro l'AIDS, la tubercolosi e la malaria, relativamente agli anni 2004 e 2005, è autorizzata la spesa di euro 180.000.000 per l'anno 2005.*

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, al fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo Speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

05A01967

CIRCOLARI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

CIRCOLARE 22 febbraio 2005, n. **7/05.**

Disciplina della somministrazione di lavoro.

Alle direzioni regionali del lavoro
Alle direzioni provinciali del lavoro
Alla Regione siciliana - Assessorato lavoro - Ufficio regionale del lavoro - Ispettorato del lavoro
Alla provincia autonoma di Bolzano - Assessorato lavoro
Alla provincia autonoma di Trento - Assessorato lavoro
All'I.N.P.S. - Direzione generale
All'I.N.A.I.L. - Direzione generale
Alla Direzione generale R.U.AA.GG.
Alla Direzione generale per l'attività ispettiva
Al SECIN

Premessa.

Il decreto legislativo n. 276 del 2003 contiene, al capo I del titolo III, la disciplina della somministrazione di lavoro. Il nuovo regime giuridico ha natura sperimentale, ai sensi dell'art. 86, comma 12, del decreto legislativo n. 276 del 2003, ed opera sul presupposto della abrogazione sia della legge n. 1369 del 1960, che sanciva nell'ordinamento italiano il divieto assoluto di interposizione nelle prestazioni di lavoro, sia degli articoli 1-11 della legge n. 196 del 1997 relativi alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo.

La somministrazione di lavoro è posta in essere attraverso la stipulazione di due contratti, distinti ma tra loro collegati: il contratto di somministrazione di lavoro, concluso tra somministratore e utilizzatore, e il contratto di lavoro concluso tra somministratore e lavoratore. A differenza del precedente regime, di cui all'art. 1 della legge n. 196 del 1997, il contratto di somministrazione può essere non solo a tempo determinato ma anche a tempo indeterminato dando così luogo a quella forma di fornitura di lavoro denominata staff leasing.

Soggetti legittimati alla somministrazione e regime di autorizzazione.

La somministrazione di lavoro si caratterizza per essere una fattispecie complessa che prevede il coinvolgimento di tre soggetti: il somministratore, l'utilizzatore e il lavoratore.

L'utilizzatore può essere un soggetto privato o anche una pubblica amministrazione, ma in quest'ultimo caso il contratto di somministrazione può essere stipulato unicamente a tempo determinato. Questo significa che per il ricorso alla somministrazione di lavoro non è necessaria la qualifica di imprenditore.

In taluni casi, peraltro, il legislatore prevede particolari agevolazioni quando l'utilizzatore non sia imprenditore come nel caso di somministrazione di personale domestico per l'assistenza alla persona o al nucleo familiare. In queste ipotesi continua a trovare applicazione il particolare regime contributivo di cui all'art. 117 della legge n. 388 del 2000, là dove prevede che, per questo tipo di attività, i contributi previdenziali e assicurativi sono dovuti secondo le misure previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1403 del 1971 e successive modificazioni (v. la circolare I.N.P.S. del 9 maggio 2002, n. 89, a cui si rinvia per la determinazione delle modalità operative e dei termini di versamento).

Per la somministrazione nell'ambito del lavoro portuale resta salva la disciplina di cui all'art. 17, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'art. 3 della legge 30 giugno 2000, n. 186. Ovviamente, i rinvii che lo stesso art. 17 fa alla legge 24 giugno 1997, n. 196, si intenderanno riferiti alla disciplina della somministrazione di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003.

Il somministratore può essere unicamente uno dei soggetti a ciò espressamente autorizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003. Ai fini della corretta e legittima stipulazione del contratto di somministrazione l'utilizzatore potrà agevolmente verificare tale condizione mediante l'accesso all'albo informatico delle agenzie di somministrazione autorizzate tenuto e aggiornato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (vedilo all'indirizzo Internet www.welfare.gov.it alla sezione Riforma Biagi). Resta peraltro fermo l'obbligo in capo alle agenzie di somministrazione di indicare, in tutte le comunicazioni verso i terzi — incluso il contratto di somministrazione anche con riferimento all'obbligo di cui all'art. 21, comma 1, lettera *a)*, decreto legislativo n. 276 del 2003 — gli estremi del provvedimento di autorizzazione (quali: iscrizione alla albo informatico e relativa sezione, generalista o specialista, numero del protocollo ministeriale e la data di rilascio) al fine di consentire la corretta e completa identificazione del soggetto stesso.

Con specifico riguardo alla attività di somministrazione nell'ambito di prestazioni transnazionali di servizi, così come disciplinata dal decreto legislativo n. 72 del 2000, attuativo della direttiva 97/91/CE, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 4, di tale medesimo decreto, le imprese di somministrazione stabilite in uno Stato membro dell'U.E. possono operare senza che sia necessario rilasciare alle stesse un'autorizzazione ove dimostrino di operare in forza di un provvedimento equivalente rilasciato da un'autorità competente di uno Stato

membro. Si evidenzia poi che con l'abrogazione del comma 3 dell'articolo in esame non è inoltre più previsto il rilascio, ai predetti fini, di una attestazione di equivalenza da parte di questo Ministero.

Con riferimento al prestatore di lavoro si segnala il regime speciale nel caso di lavoratore appartenente a una delle categorie svantaggiate di cui all'art. 2, comma 1, lettera *k)*, del decreto legislativo n. 276 del 2003 (su cui si veda la circolare di questo Ministero n. 41 del 2004).

Tipologie di somministrazione.

Il contratto di somministrazione può essere concluso, come detto, a termine ovvero a tempo indeterminato.

La somministrazione a termine è ammessa per ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo. Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione a tempo determinato sono unicamente le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioè le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del lavoro (si veda la circolare di questo Ministero n. 25 del 2004). Rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, è venuto meno il limite del ricorso alla somministrazione di lavoro solo per far fronte ad esigenze di carattere temporaneo o eccezionale. Alla stregua dell'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 è infatti sufficiente che sussista una ragione di carattere oggettivo, cioè una ragione effettiva e comprovabile, anche se riferibile all'ordinaria attività dell'utilizzatore.

La formula adottata dal legislatore è analoga a quella prevista dal decreto legislativo n. 368 del 2001 con riferimento alle condizioni di ricorso al contratto a tempo determinato. Si può pertanto richiamare quanto già chiarito con riferimento a tale disciplina con la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 42 del 2002. È tuttavia importante ribadire che rispetto alla somministrazione a tempo determinato il termine della somministrazione non dipende dalla necessità di soddisfare una esigenza temporanea o straordinaria dell'utilizzatore. Più semplicemente il termine costituisce la dimensione in cui deve essere misurata la ragionevolezza delle esigenze tecniche, organizzative, produttive o sostitutive poste a fondamento della stipulazione del contratto di somministrazione. Si potrà, pertanto, fare ricorso alla somministrazione a tempo determinato in tutte le circostanze, individuate dall'utilizzatore sulla base di criteri di normalità tecnico-organizzativa ovvero per ipotesi sostitutive, nelle quali non si potrà esigere, necessariamente, l'assunzione diretta dei lavoratori alle dipendenze dell'utilizzatore e nelle quali, quindi, il ricorso alla somministrazione di lavoro non assume la finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo. Diversamente, infatti, la somministrazione poterebbe integrare una ipotesi di somministrazione fraudolenta ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In presenza di una ragione oggettiva come indicata all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 sarà dunque sempre possibile la stipulazione di un contratto di somministrazione di lavoro anche nelle ipotesi in cui i contratti collettivi si siano limitati, per il settore di riferimento, a normare ed esplicitare sole le ipotesi temporanee che consentono la somministrazione a tempo determinato. Né può valere in contrario richiamare l'art. 21, comma 2, ai sensi del quale le parti, nell'indicare gli elementi che devono essere contenuti nel contratto di somministrazione, devono recepire le indicazioni contenute nei contratti collettivi. Tale disposizione infatti fa chiaramente riferimento a ciò che i contratti collettivi possono regolamentare e dunque non alle ragioni oggettive a fronte delle quali è ammissibile la somministrazione; tali ragioni sono espressamente previste dal comma 4 del citato art. 20 che, al riguardo, demanda alla contrattazione esclusivamente l'individuazione di limiti quantitativi all'utilizzazione della somministrazione a tempo determinato.

Decisivo, nel singolo contratto di somministrazione, sarà il rinvio alla clausola generale di cui all'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 che, nella gerarchia delle fonti, occupa una posizione sovraordinata rispetto a una clausola contenuta in un contratto collettivo di natura privatistica.

Con riferimento alle ragioni di carattere sostitutivo, si precisa, conformemente a quanto già chiarito con la circolare n. 42 del 2002 in materia di lavoro a tempo determinato, che l'ampiezza della formula utilizzata legittima l'apposizione di un termine alla somministrazione indipendentemente dal fatto che il personale da sostituire si sia assentato per ragioni imprevedibili e non programmabili e che il sostituito abbia un diritto legale e non convenzionale alla conservazione del posto di lavoro.

In queste ipotesi la ragione di carattere sostitutivo è integrata anche nel caso in cui la sostituzione non operi direttamente rispetto a un lavoratore assente, ma piuttosto rispetto ad un lavoratore sostituito a sua volta destinato alla sostituzione di un lavoratore assente (cd. ragione sostitutiva per scorrimento), fermo restando l'obbligo di individuare in sede di apposizione del termine il riferimento adottato per la determinazione o la determinabilità del termine. Non è di contro possibile riportare a una ragione di carattere sostitutivo la sostituzione di una quota statistica di lavoratori assenti. Questa ipotesi ove ricorrente in modo specifico nella singola organizzazione dell'utilizzatore integra piuttosto una esigenza di carattere organizzativo e come tale soggetta agli eventuali limiti di contingentamento previsti dalla contrattazione collettiva ai sensi dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001, espressamente richiamato dall'art. 20, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Si deve, infine, ammettere il ricorso alla somministrazione a tempo determinato anche per le esigenze tipizzate con riferimento alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato (v. infra). Occorre precisare, a questo riguardo, che ove le esigenze che consentono il ricorso alla somministrazione a tempo indeterminato siano invocate per la stipulazione di una somministrazione a termine, sarà necessario specificare

anche la ragione tecnica-organizzativa o produttiva che determina la scelta di apporre un termine alla somministrazione.

La somministrazione a tempo indeterminato è invece ammessa nei soli casi tassativamente indicati dal legislatore.

L'art. 20, comma, 3, lettere *a)-h)*, parla di:

a) servizi di consulenza e assistenza nel settore informatico, compresa la progettazione e manutenzione di reti intranet e extranet, siti Internet, sistemi informatici, sviluppo di software applicativo, caricamento dati;

b) servizi di pulizia, custodia, portineria;

c) servizi, da e per lo stabilimento, di trasporto di persone e di trasporto e movimentazione di macchinari e merci;

d) la gestione di biblioteche, parchi, musei, archivi, magazzini, nonché servizi di economato;

e) attività di consulenza direzionale, assistenza alla certificazione, programmazione delle risorse, sviluppo organizzativo e cambiamento, gestione del personale, ricerca e selezione del personale;

f) attività di marketing, analisi di mercato, organizzazione della funzione commerciale;

g) la gestione di call-center, nonché per l'avvio di nuove iniziative imprenditoriali nelle aree obiettivo 1 di cui al regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, recante disposizioni generali sui fondi strutturali;

h) costruzioni edilizie all'interno degli stabilimenti, per installazioni o smontaggio di impianti e macchinari, per particolari attività produttive, con specifico riferimento all'edilizia e alla cantieristica navale, le quali richiedano più fasi successive di lavorazione, l'impiego di manodopera diversa per specializzazione da quella normalmente impiegata nell'impresa.

È peraltro bene precisare che l'attività di somministrazione a tempo indeterminato si estende a tutte le professionalità necessarie per la gestione dell'attività o del servizio indicato dal legislatore.

Oltre ai casi espressamente previsti dal legislatore, la contrattazione collettiva di livello nazionale o territoriale può individuare ulteriori ipotesi di legittima stipulazione del contratto di somministrazione a tempo indeterminato.

Abilitate alla stipulazione di contratti di somministrazione a tempo indeterminato sono sia le agenzie di tipo c.d. generalista, e cioè le agenzie iscritte nella prima sezione dell'albo delle agenzie del lavoro, sia le agenzie di tipo c.d. specialista, iscritte alla seconda sezione dell'albo (si veda la circolare di questo Ministero n. 25 del 2004).

Edilizia e agricoltura.

Rispetto alla disciplina di cui alla legge n. 196 del 1997, il legislatore non pone più limiti o condizioni per il ricorso alla somministrazione di lavoro nei settori dell'edilizia e dell'agricoltura. La somministrazione è pertanto possibile in questi due settori secondo la regolamentazione ordinaria, salvo per quanto riguarda i profili previdenziali nel settore dell'agricoltura. Sono però espressamente preservate, ex art. 23, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 le clausole dei contratti collettivi che hanno regolamentato l'introduzione della fornitura di lavoro temporaneo in questi settori in attuazione dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 1997. L'art. 12, comma 6, del decreto legislativo n. 276 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 251 del 2004, precisa che tali clausole collettive rimangono in vigore anche con riferimento alla nuova disciplina dei fondi per la formazione e l'integrazione del reddito disciplinati dal medesimo art. 12. È inoltre previsto che tali clausole mantengono la loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o recesso unilaterale (art. 86, comma 3, decreto legislativo n. 276 del 2003).

Il contratto di lavoro: forma e tipologie utilizzabili.

Diversamente da quanto previsto nella legge n. 196 del 1997, nella disciplina della somministrazione di lavoro non sono stati introdotti requisiti specifici relativamente al contratto di lavoro stipulato tra agenzia di somministrazione e prestatore di lavoro. Il rispetto di requisiti formali dipenderà, pertanto, dalla tipologia di contratto stipulato tra le parti.

Con riferimento alla somministrazione a tempo indeterminato l'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che i rapporti di lavoro tra somministratore e prestatore di lavoro sono soggetti alla disciplina generale dei rapporti di lavoro di cui al codice civile e alle leggi speciali. La forma scritta — vuoi per la prova vuoi per la validità sostanziale del contratto — sarà pertanto richiesta solo nei casi in cui tale requisito è stabilito dalla tipologia contrattuale utilizzata. Il disposto di cui all'art. 22, comma 1, lascia peraltro ampia scelta alle parti circa lo schema negoziale da utilizzare, essendo possibile, in presenza dei requisiti formali e sostanziali previsti dalla legislazione del lavoro, stipulare contratti a tempo indeterminato, a termine, a coppia, a tempo parziale, intermittente, ecc. Nel caso della somministrazione a tempo indeterminato è anche è possibile il ricorso al contratto di apprendistato e al contratto di inserimento purché le modalità di esecuzione del rapporto di lavoro consentano la realizzazione delle finalità di formazione ovvero di adattamento delle competenze professionali del lavoratore a un determinato contesto lavorativo tipiche di questi contratti.

Con riferimento alla somministrazione a tempo determinato l'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, come ipotesi che si realizza nella maggioranza dei casi, la stipulazione di un contratto di lavoro a tempo determinato, che rimane alla disciplina di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, per quanto compatibile, e in ogni caso con esclusione delle disposizioni di cui all'art. 5, commi 3 e 4. Nulla esclude tuttavia, in considerazione della maggiore tutela

del prestatore di lavoro e delle conseguenze previste in caso di mancato utilizzo di un contratto a tempo determinato, il ricorso al contratto di lavoro a tempo indeterminato che, giusto il disposto di cui al comma 3 dello stesso art. 22, nonché, in generale, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, da diritto a una indennità mensile di disponibilità (v. infra).

Stante il tenore letterale e la *ratio* della legge non è invece possibile ricorrere, nei casi di somministrazione a termine, a contratti come quello di inserimento o di lavoro intermittente. L'applicabilità, per quanto compatibile, della disciplina di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001 non vale a fare di detti contratti una tipologia di lavoro a termine utilizzabile ai fini di somministrazione.

Discorso a parte merita, sempre con riferimento alla somministrazione a termine, il contratto di inserimento allorché la somministrazione venga svolta ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003, con funzioni dunque di inserimento o reinserimento al lavoro di determinate categorie di lavoratori per i quali è infatti ipotizzabile la definizione di un piano di inserimento per adattare le competenze professionali del prestatore di lavoro a un determinato contesto organizzativo.

Con riferimento alla assunzione con contratto a tempo determinato viene meno, rispetto alla disciplina della fornitura di lavoro temporaneo di cui alla legge n. 196 del 1997, la necessaria coincidenza tra il termine del contratto di lavoro e quello del contratto di somministrazione. Ne deriva che l'esigenza oggettiva che legittima l'apposizione del termine al contratto di lavoro non è più connessa al solo utilizzatore ma anche, e in coerenza con la natura polifunzionale delle agenzie del lavoro, alle esigenze del somministratore. La durata del contratto di lavoro, pertanto, può essere diversa dalla durata della singola missione purché ovviamente persistano, ai sensi del decreto legislativo n. 368 del 2001, le ragioni che legittimano l'apposizione del termine al contratto di lavoro.

L'art. 22, comma 2, esclude, inoltre, l'applicazione della disciplina del contratto a termine con riferimento al rinnovo del contratto. È evidente, infatti, che la stessa agenzia di somministrazione può concludere, anche senza soluzione di continuità, più contratti a termine con lo stesso lavoratore fermo il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale. Resta dunque fermo, con riferimento all'invio del lavoratore presso il medesimo utilizzatore, il limite derivante dalla applicazione della disciplina della proroga previsto dall'attuale contratto collettivo nazionale e il lavoratore non potrà essere inviato presso il medesimo utilizzatore con il quale siano decorsi i termini di proroga per l'esecuzione della medesima somministrazione.

Nella somministrazione a tempo determinato è nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine del contratto di somministrazione salvo che non sia corrisposta al lavoratore una congrua indennità secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore. Ovviamente una tale clausola può senz'altro essere consentita nei contratti di lavoro del personale assunto nell'ambito di attività di somministrazione a tempo indeterminato.

La proroga in caso di assunzione a termine nella somministrazione a tempo determinato.

L'art. 22, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede che il termine inizialmente posto al contratto di lavoro possa essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore. A fronte della ampia formulazione della norma si deve escludere, nei casi previsti dai contratti collettivi, l'applicabilità del limite di legge in base al quale è possibile prorogare solo contratti a termine di durata iniziale inferiore a tre anni e entro tale limite massimo.

Per la disciplina delle proroghe la legge rinvia, in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 368 del 2001, al contratto collettivo del settore della somministrazione di lavoro. La proroga deve in ogni caso essere giustificata da ragioni oggettive e la cui verifica deve essere condotta con riferimento alla originaria esigenza che ha concretizzato la condizione di ricorso alla somministrazione di lavoro in capo al somministratore ovvero come risultante dal contratto di somministrazione relativamente all'organizzazione dell'utilizzatore. Sussiste inoltre il vincolo della identità della attività per la quale il contratto di somministrazione era stato stipulato. Essa, infatti, identifica il contratto originario e conseguentemente giustifica la proroga e non la stipulazione di un nuovo contratto. La disposizione di legge non prevede alcun vincolo relativamente al fatto che le proroghe debbano intervenire per lo stesso tempo previsto nella missione iniziale.

Il contratto di somministrazione: forma e contenuti.

Il contratto di somministrazione è un contratto di natura commerciale, concluso tra il somministratore e l'utilizzatore. Detto contratto deve essere concluso in forma scritta a pena di nullità.

Nel contratto di somministrazione devono essere inclusi i seguenti elementi:

a) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore;

b) il numero dei lavoratori da somministrare;

c) i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo per le quali si ricorre alla somministrazione di lavoro;

d) l'indicazione della presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

e) la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;

f) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;

g) il luogo, l'orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;

h) l'assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali;

i) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;

j) l'assunzione dell'obbligo dell'utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori comparabili;

k) l'assunzione da parte dell'utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

Nel recepire all'interno del contratto di somministrazione questi elementi le parti devono altresì dare attuazione alle relative indicazioni contenute nei contratti collettivi. Fermo restando quanto prima già evidenziato in relazione ai limiti della contrattazione collettiva con riguardo alle ragioni a fronte delle quali è ammissibile la somministrazione a tempo determinato.

Obblighi di comunicazione.

Ai sensi dell'art. 21, comma 3, il somministratore ha l'obbligo di comunicare per iscritto, all'atto della stipulazione del contratto di lavoro ovvero all'atto dell'invio del lavoratore in missione presso l'utilizzatore, le informazioni contenute nel contratto di somministrazione, la data di inizio e la durata prevedibile della attività lavorativa presso l'utilizzatore.

Ai sensi dell'art. 4-*bis*, comma 4, del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo n. 297 del 2002, il somministratore è altresì tenuto a comunicare, entro il giorno venti del mese successivo alla data di assunzione, al servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la loro sede operativa, l'assunzione dei lavoratori in somministrazione assunti nel corso del mese precedente. In attesa che tale disposizione diventi operativa, a seguito dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal medesimo art. 4-*bis*, al comma 7, permane l'obbligo di inviare la comunicazione relativa all'intervenuta assunzione entro cinque giorni dalla medesima.

Divieti.

La somministrazione di lavoro è vietata per la sostituzione di lavoratori in sciopero.

La somministrazione è altresì vietata, salva diversa disposizione degli accordi sindacali, presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione ovvero presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione.

La deroga al divieto può essere concordata in sede di accordi aziendali conclusi nell'ambito delle procedura relative al licenziamento collettivo ovvero alla cassa integrazione. Peraltro l'assenza di ulteriori specificazioni indica la possibilità che l'accordo possa avere anche un contenuto differenziato, con riferimento a specifici comparti o settori, e che l'accordo possa intervenire anche successivamente ma con il rispetto delle medesime modalità procedurali previste per la procedura di consultazione sindacale in materia di cassa integrazione e di licenziamenti collettivi. Attesa la diversità di ratio deve in ogni caso ritenersi esclusa dal campo di applicazione di questo limite, senza che sia necessario stipulare uno specifico accordo sindacale, l'ipotesi, espressamente contemplata nella analoga disposizione contenuta all'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge n. 196 del 1997 (ora abrogato), in cui il ricorso alla somministrazione di lavoro, a tempo determinato, sia giustificato da ragioni di carattere sostitutivo in unità produttive in cui nei sei mesi precedenti sia proceduto a licenziamenti collettivi di lavoratori addetti alle medesime mansioni oggetto della somministrazione.

Infine non è possibile il ricorso alla somministrazione di lavoro da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche.

Limiti quantitativi.

La individuazione di limiti quantitativi di utilizzazione dell'istituto è prevista unicamente con riferimento alla somministrazione a tempo determinato. Clausole c.d. di contingentamento potranno peraltro essere introdotte dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati da sindacati comparativamente più rappresentativi, anche in misura non uniforme, unicamente nei limiti di cui all'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001. Disposizione quest'ultima che, è bene ricordare, nella gerarchia delle fonti occupa una posizione sovraordinata rispetto a una clausola contenuta in un contratto collettivo di natura privatistica.

Non trovano pertanto più applicazione le clausole contenute nei contratti collettivi stipulati anteriormente alla entrata in vigore del decreto legislativo n. 276 del 2003 relativamente ai limiti quantitativi per il ricorso al diverso istituto della fornitura di lavoro temporaneo.

In applicazione dell'art. 10, comma 7, del decreto legislativo n. 368 del 2001 (su cui si veda ancora la circolare di questo Ministero n. 42 del 2002) non rien-

trano nei limiti percentuali di ricorso alla somministrazione di lavoro le seguenti ipotesi:

a) avvio di nuove attività per i periodi che saranno definiti dai contratti collettivi nazionali di lavoro anche in misura non uniforme con riferimento ad aree geografiche e/o comparti merceologici;

b) ragioni di carattere sostitutivo, o di stagionalità, ivi comprese le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni;

c) intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno;

d) specifici spettacoli ovvero specifici programmi radiofonici o televisivi.

Trovano applicazione anche le disposizioni relative all'esenzione dai limiti quantitativi per le ipotesi di esecuzione di una opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario o occasionale, ai lavoratori, inviati in missione, di età superiore ai cinquantacinque anni, nonché la disposizione cui al comma 8 dell'art. 10 del decreto legislativo n. 368 del 2001.

Non trova, invece, applicazione la disposizione relativa all'esenzione dai limiti per contratti stipulati a conclusione di un periodo di tirocinio o di stage, allo scopo di facilitare l'ingresso dei giovani nel mondo del lavoro, poiché questa disposizione presuppone l'ipotesi della diretta stipulazione del contratto con il soggetto coinvolto nel rapporto di tirocinio.

Criteri di computo.

Il lavoratore in somministrazione, a tempo determinato o indeterminato, non è computato nell'organico dell'utilizzatore ai fini della applicazione di normative di legge o di contratto collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

Va peraltro chiarito che il lavoratore somministrato lavoro, per tutta la durata della missione, sotto le direttive e nell'interesse dell'utilizzatore ragione per cui detti lavoratori potranno essere computati ai fini della valutazione della consistenza organizzativa dell'imprenditore quale requisito di carattere tecnico nell'ambito, per esempio, di una procedura selettiva per appalti pubblici.

Sindacato giurisdizionale sulle condizioni di ricorso alla somministrazione.

L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 precisa, in attuazione dei principi generali dell'ordinamento, che «ai fini della valutazione delle ragioni di cui all'art. 20, commi 3 e 4, che consentono la somministrazione di lavoro il controllo giudiziale è limitato esclusivamente (...) all'accertamento della esistenza delle ragioni che la giustificano e non può essere esteso fino al punto di sindacare nel merito valutazioni e scelte tecniche, organizzative o produttive che spettano all'utilizzatore». Questo significa che il controllo giurisdizionale è limitato alla sola valutazione della esistenza delle condizioni che rendono possibile il ricorso alla somministrazione ai sensi della disciplina di legge vigente, al di là di ogni giudizio di merito o valutazione di un ipotetico nesso di causalità.

Fondamentale è, dunque, l'esplicitazione nel contratto di somministrazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo (somministrazione a termine) ovvero delle causali tipizzate dal legislatore o dalla contrattazione collettiva (somministrazione a tempo indeterminato) che legittimano il ricorso all'istituto. In caso di verifica in sede giurisdizionale della veridicità delle ragioni poste a giustificazione del contratto di somministrazione, l'onere della prova circa la reale sussistenza delle condizioni di legittima stipulazione del contratto di somministrazione ricadono pertanto sull'utilizzatore della prestazione lavorativa.

Trattamento economico e normativo del lavoratore nella somministrazione di lavoro.

Il lavoratore in somministrazione ha diritto a un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore a parità di mansioni svolte. Rispetto alla analoga formulazione prevista nella legge n. 196 del 1997, è venuta meno la previsione secondo cui al prestatore di lavoro temporaneo non può comunque essere corrisposto il trattamento previsto per la categoria di inquadramento di livello più basso quando tale inquadramento sia considerato dal contratto collettivo come avente carattere esclusivamente transitorio. Il venir meno di questa disposizione deve essere interpretato nel senso che l'applicazione del principio di parità di trattamento dovrà essere operata tenendo conto delle mansioni cui è adibito il lavoratore in somministrazione, nonché della specifica professionalità dallo stesso esplicata.

Detto principio può non trovare applicazione unicamente nelle ipotesi di somministrazione concluse ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 276 del 2003 e cioè con riferimento all'inserimento lavorativo di lavoratori appartenenti alle categorie di «lavoratori svantaggiati» così come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *k)*, dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003. Con riferimento alla norma in questione e alla sua operatività si rinvia alla circolare di questo Ministero n. 41 del 2004.

La tutela del lavoratore in somministrazione è garantita, inoltre, sul piano della effettività attraverso la conferma della natura solidale della obbligazione retributiva e di quella contributiva. L'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede infatti, conformemente alla legge n. 196 del 1997, che l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti. Tale previsione è poi ulteriormente confermata là dove l'art. 21, comma 1, lettera *k)*, prevede che nel contratto di somministrazione l'utilizzatore debba assumersi espressamente l'obbligo di versare direttamente al lavoratore il trattamento economico nonché di versare i contributi previ-

denziali dovuti in caso di inadempimento del somministratore. Non deve peraltro ritenersi che il riferimento all'inadempimento del somministratore debba essere inteso come un *beneficium excussionis* previsto dalla legge e opponibile al lavoratore. Esso costituisce infatti l'applicazione dello schema di ripartizione degli obblighi tra somministratore e utilizzatore in base al quale è il primo a doversi occupare, tra l'altro, della gestione del rapporto di lavoro.

La tutela del lavoratore con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro.

Con riferimento agli obblighi in materia di tutela della salute e sicurezza l'art. 23, comma 5 del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede la ripartizione del relativo obbligo tra somministratore e utilizzatore.

La legge prevede che sia il somministratore a dover informare i lavoratori sui rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale, con anche il connesso obbligo di formare e addestrare il lavoratore all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo svolgimento della attività lavorativa per la quale il lavoratore è assunto, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di somministrazione può derogare alla ripartizione dell'obbligo prevista dalla legge e prevedere che esso sia adempiuto dall'utilizzatore. Tale deroga deve però essere indicata nel contratto con il lavoratore.

L'art. 23 dispone inoltre che, ove le mansioni cui è adibito il prestatore di lavoro richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, l'onere di informare il lavoratore è attribuito all'utilizzatore, conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. È inoltre attribuito all'utilizzatore l'obbligo di adempiere anche nei confronti dei lavoratori in somministrazione a tutti gli obblighi di protezione previsti nei confronti dei lavoratori alle proprie dirette dipendenze così come è attribuita all'utilizzatore la responsabilità relativa agli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti collettivi. L'applicazione di tale previsione comporta che l'obbligo relativo alla sorveglianza sanitaria, preventiva e periodica deve essere adempiuto dall'impresa utilizzatrice. Analogamente, limiti dell'orario di lavoro l'obbligo di effettuare la comunicazione relativa al superamento delle quarantotto ore settimanali mediante effettuazione di lavoro straordinario ai sensi dell'art. 4, comma 5 del decreto legislativo n. 66 del 2002, deve essere adempiuto dall'utilizzatore.

Nel contratto di somministrazione deve in ogni caso essere espressamente indicata la presenza di eventuali rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate. Tale indicazione sarà poi oggetto di comunicazione al lavoratore (v. supra).

Svolgimento del rapporto di lavoro e ripartizione di diritti e obblighi tra somministratore e utilizzatore.

L'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 dispone che per tutta la durata della somministrazione i lavoratori svolgono la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore. L'utilizzatore che adibisca il lavoratore in somministrazione a mansioni superiori o non equivalenti ha però l'onere di darne immediata comunicazione scritta al somministratore consegnandone una copia al lavoratore.

In mancanza l'utilizzatore risponde in via esclusiva per le differenze retributive spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori e per l'eventuale risarcimento del danno derivante dalla assegnazione a mansioni inferiori. Ove invece l'onere di comunicazione sia stato regolarmente adempiuto trova applicazione la regola generale in base alla quale somministratore e utilizzatore sono solidalmente responsabili dell'adempimento dell'obbligazione retributiva nei confronti del lavoratore.

L'attribuzione del potere direttivo e di controllo all'utilizzatore e l'ulteriore precisazione che durante la somministrazione il lavoratore esegue la prestazione nell'interesse dell'utilizzatore comporta che il lavoratore in somministrazione possa svolgere la propria prestazione per la realizzazione di un contratto di appalto. Analogamente il lavoratore in somministrazione potrà essere anche inviato in distacco presso un altro utilizzatore. In entrambe le ipotesi tale possibilità è ovviamente subordinata, rispettivamente, alla genuinità dell'appalto e alla sussistenza dei requisiti dell'interesse e della temporaneità relativamente al distacco.

Il potere disciplinare, invece, è per espressa previsione di legge attribuito al somministratore, l'utilizzatore ha però l'onere di comunicare al somministratore gli elementi che formeranno oggetto della contestazione disciplinare.

Con riferimento ai diritti sindacali, ferme restando le disposizioni specifiche per il lavoro in cooperativa, ai lavoratori in somministrazione si applicano i diritti sindacali previsti dallo statuto dei lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Il prestatore di lavoro ha diritto a esercitare presso l'utilizzatore, per tutta la durata della somministrazione, i diritti di libertà e di attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente delle imprese utilizzatrici. Inoltre ai prestatori di lavoro che dipendono da uno stesso somministratore e che operano presso diversi utilizzatori compete uno specifico diritto di riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate dalla contrattazione collettiva.

Periodo di disponibilità. Limiti all'invio in missione di lavoratori c.d. diretti.

Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003 «nell'ipotesi in cui i lavoratori vengano assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato essi rimangono a disposizione del somministratore per i periodi in cui non svolgono la prestazione lavorativa

presso un utilizzatore, salvo che esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto di lavoro». La disposizione è poi ripresa dall'art. 22, comma 3, dello stesso decreto legislativo n. 276 del 2003 il quale precisa altresì che nel contratto di lavoro stipulato a tempo indeterminato è stabilita la misura della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore stesso rimane in attesa di assegnazione.

La misura dell'indennità di disponibilità è stabilita dal contratto collettivo applicabile al somministratore e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il decreto ministeriale 10 marzo 2004 ha stabilito che la misura minima della indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta dal somministratore al lavoratore per i periodi nei quali il medesimo rimane in attesa di assegnazione, non può essere inferiore a € 350,00 mensili. Per la determinazione della quota oraria il divisore da utilizzare è 173.

L'art. 22, comma 3, del decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, inoltre, che il lavoratore a tempo indeterminato che abbia stipulato un contratto di lavoro destinato ad essere eseguito in somministrazione possa svolgere la prestazione, durante il periodo di disponibilità, anche presso il somministratore. In questo caso è proporzionalmente ridotta l'indennità di disponibilità.

Il legislatore della riforma non ha considerato l'ipotesi in cui il somministratore si avvalga, per eseguire un contratto di somministrazione, non di lavoratori appositamente assunti per una missione ma dei c.d. dipendenti diretti. Questa ipotesi deve tuttavia ritenersi inammissibile anche a fronte del consenso del lavoratore: se il contratto di lavoro non è concluso per la somministrazione e il lavoratore è inviato presso un terzo si configura, infatti, la diversa fattispecie del distacco. In questo, caso, però, l'interesse del somministratore sarebbe quello a percepire il compenso per la somministrazione di lavoro altrui e sarebbe conseguentemente privo dei requisiti individuati dall'art. 30, decreto legislativo n. 276 del 2003 (*CFR.* circolare Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3 del 2004).

Risoluzione del rapporto di lavoro e tutele dell'art. 12 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo determinato lo stesso si risolve alla scadenza del termine ovvero anticipatamente solo per giusta causa. Ove il contratto di lavoro sia stipulato a tempo indeterminato e venga meno la missione presso l'utilizzatore il lavoratore può essere posto in disponibilità e rimane in ogni caso alle dipendenze del somministratore salvo che, ai sensi dell'art. 20, comma 2, esista una giusta causa o un giustificato motivo di risoluzione del contratto.

L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 esclude l'applicazione della disciplina dei licenziamenti collettivi nell'ipotesi della fine dei lavori connessi alla somministrazione a tempo indeterminato, richiamando espressamente la disciplina contenuta nell'art. 3 della legge n. 604 del 1966. In tal caso, dunque, i lavoratori assunti dall'agenzia a tempo indeterminato potranno essere licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo o per giustificato motivo oggettivo. Quanto al giustificato motivo oggettivo, esso non può coincidere con il venir meno del contratto di somministrazione, essendo configurabile solo allorquando risulti l'impossibilità di avviare ad altra missione il lavoratore, tenuto conto anche dell'infruttuoso decorso di un congruo periodo in disponibilità.

Attesa, inoltre, la peculiarità del lavoro in somministrazione e il consenso da questi prestato al momento della stipulazione del contratto di lavoro ad essere assegnato alle mansioni di volta in volta necessarie con riferimento alla singola missione deve ritenersi che il lavoratore in disponibilità potrà essere assegnato a mansioni coerenti con il proprio patrimonio professionale e compatibili con l'inquadramento contrattuale presso il somministratore.

L'art. 22, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 precisa inoltre che in caso di licenziamento per giustificato motivo soggettivo concretizzatosi nella fine dei lavori trovano applicazione le tutele di cui all'art. 12 sia sotto il profilo della integrazione del reddito (art. 12, comma 2, lettera *a*) sia sotto il profilo delle iniziative di qualificazione e riqualificazione professionale (art. 12, comma 2, lettera *d*).

Somministrazione nulla e somministrazione irregolare.

Se il contratto di somministrazione di lavoro è concluso in assenza di forma scritta è nullo ai sensi dell'art. 21, comma 4, del decreto legislativo n. 276 del 2003 e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Indipendentemente dal fatto che il soggetto sia o meno autorizzato (infra somministrazione irregolare) se il contratto di somministrazione di lavoro è posto in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo applicato al lavoratore, il contratto, concluso in frode alla legge, è nullo e, per analogia rispetto all'ipotesi precedente, i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'utilizzatore.

Nell'ipotesi in cui sono violati le condizioni e i limiti di ricorso alla somministrazione di lavoro si verifica, invece, la fattispecie della somministrazione irregolare che è prevista e disciplinata dall'art. 27, comma 1, decreto legislativo n. 276 del 2003.

Si avrà pertanto somministrazione irregolare nelle seguenti ipotesi:

se il contratto di somministrazione è concluso da un soggetto non autorizzato;

se il ricorso alla somministrazione di lavoro interviene fuori dalle esigenze di cui all'art. 20, comma 3, decreto legislativo n. 276 del 2003 (somministrazione a tempo indeterminato) ovvero fuori dalle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ex art. 20, citato, comma 4 (somministrazione a tempo determinato);

se il ricorso alla somministrazione di lavoro a tempo determinato interviene in violazione dei limiti quantitativi individuati dalla contrattazione collettiva;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione degli estremi dell'autorizzazione rilasciata al somministratore, inclusa ovviamente la specificazione della sezione dell'Albo cui l'agenzia è iscritta;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione del numero dei lavoratori da somministrare ad esso relativi ovvero se nell'esecuzione del contratto i lavoratori in somministrazione sono in numero maggiore rispetto a quanto indicato nel contratto;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione specifica e puntuale della esigenza che legittima il ricorso alla somministrazione di lavoro ovvero nell'ipotesi in cui l'esecuzione della prestazione intervenga per soddisfare una esigenza diversa da quella individuata nel contratto di somministrazione;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione dei rischi per l'integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;

se il contratto di somministrazione è privo dell'indicazione della data di inizio e della durata prevista del contratto di somministrazione.

Con riferimento a questa ultima ipotesi deve comunque considerarsi che l'indicazione della data di inizio della somministrazione e della durata prevista del contratto non integrano dei limiti della somministrazione. In altre parole il richiamo a tale elemento obbligatoriamente individuato nel contratto di somministrazione è posto al fine di garantire il rispetto del requisito formale ma non se ne può dedurre, a fronte della disciplina complessivamente considerata della somministrazione di lavoro, un limite all'invio in missione di un lavoratore anche successivamente all'inizio della somministrazione ovvero - posto il testo della norma parla di durata prevedibile - alla proroga o al rinnovo della somministrazione.

Piuttosto occorre considerare che l'effettività di tali disposizioni e del diritto del lavoratore ad agire in giudizio nel caso in cui siano violate sono garantite, sul piano formale, dall'obbligo in capo al somministratore di comunicare tutte le informazioni di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 276 del 2003, al lavoratore al momento dell'assunzione ovvero dell'invio in missione.

In caso di somministrazione irregolare, anche nella ipotesi in cui il somministratore sia un somministratore abusivo ed eserciti l'attività in assenza di autorizzazione, si applica al lavoratore lo statuto giuridico del lavoratore in somministrazione.

In particolare il lavoratore ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello corrisposto ai lavoratori alle dirette dipendenze dell'utilizzatore e l'utilizzatore risponde solidalmente con il somministratore dell'adempimento di tutti gli obblighi retributivi e contributivi.

Opera, inoltre, il complessivo regime di ripartizione di diritti e obblighi tra i due datori di lavoro, somministratore e utilizzatore, come in ogni altra ipotesi di somministrazione.

Inoltre il lavoratore, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del decreto legislativo n. 276 del 2003, può agire in giudizio davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro in capo all'utilizzatore dal momento dell'inizio della somministrazione. L'azione può essere proposta anche solo nei confronti dell'utilizzatore.

Nel caso in cui il rapporto di lavoro sia imputato direttamente in capo all'utilizzatore, vuoi per la nullità del contratto di somministrazione vuoi per effetto della sentenza costitutiva a seguito dell'azione proposta dal lavoratore in una ipotesi di somministrazione irregolare, trova applicazione, direttamente o indirettamente e per analogia, l'art. 27, comma 2 del decreto legislativo n. 276 del 2003.

In base a questa disposizione tutti i pagamenti effettuati dal somministratore, a titolo retributivo o di contribuzione previdenziale, valgono a liberare il soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione dal debito corrispondente fino a concorrenza della somma effettivamente pagata. Tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, inoltre, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione.

In caso di appalto non genuino o di distacco fuori dai limiti individuati dall'art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003, poiché tali ipotesi integrano una ipotesi di somministrazione senza autorizzazione e quindi irregolare, il legislatore ha espressamente previsto che il lavoratore possa chiedere la costituzione del rapporto in capo all'utilizzatore con effetto dall'inizio della somministrazione. L'azione può essere proposta davanti al tribunale in funzione di giudice del lavoro, anche solo nei confronti dell'utilizzatore.

È evidente, peraltro, che nell'ipotesi in cui la somministrazione senza autorizzazione si concretizzi in assenza di un contratto scritto, il contratto di somministrazione deve comunque ritenersi nullo e i lavoratori sono considerati alle dirette dipendenze dell'utilizzatore e questo indipendentemente dalla supposta qualificazione del contratto come appalto ovvero dalla convinzione che l'invio del lavoratore presso il terzo integra la diversa ipotesi del distacco.

Roma, 22 febbraio 2005

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
MARONI

05A02283

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

BANCA D'ITALIA

Dir. 2004/69/CE. Banche multilaterali di sviluppo

Le istruzioni di vigilanza in materia di coefficiente di solvibilità prevedono che le esposizioni nei confronti di «banche multilaterali di sviluppo» o dalle stesse garantite sono assoggettate a un coefficiente di ponderazione ridotto (venti per cento). A tal fine, le istruzioni (Titolo IV, cap. 2, sez. II, par. 4.2) elencano le istituzioni della specie, riproducendo la lista contenuta nell'art. 1, paragrafo 19, della direttiva 2000/12/CE. La nozione di «banca multilaterale di sviluppo» è richiamata anche nell'ambito della disciplina relativa alla concentrazione dei rischi (Titolo IV, Cap. 5, sez. III e All. A) e agli accantonamenti per rischio-paese (Titolo IV, Cap. 1, All. A).

La direttiva 2004/69/CE della Commissione ha aggiornato l'elenco dalle «banche multilaterali di sviluppo» contenuto nella direttiva 2000/12/CE, includendovi anche l'«Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti».

In relazione a quanto precede, si dispone che il citato elenco delle «banche multilaterali di sviluppo» contenuto nelle istruzioni di vigilanza per le banche è integrato con la predetta «Agenzia multilaterale di garanzia degli investimenti».

Le presenti disposizioni verranno pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02417

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 9 marzo 2005

Dollaro USA	1,3346
Yen giapponese	139,18
Corona danese	7,4462
Lira Sterlina	0,69385
Corona svedese	9,0530
Franco svizzero	1,5535
Corona islandese	79,14
Corona norvegese	8,1750
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5823
Corona ceca	29,331
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	241,68
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6960
Lira maltese	0,4322
Zloty polacco	3,9040
Leu romeno	35951
Tallero sloveno	239,73
Corona slovacca	37,555
Lira turca	1,7070
Dollaro australiano	1,6855
Dollaro canadese	1,6145
Dollaro di Hong Kong	10,4097
Dollaro neozelandese	1,8189
Dollaro di Singapore	2,1639
Won sudcoreano	1336,07
Rand sudafricano	7,7337

Cambi del giorno 10 marzo 2005

Dollaro USA	1,3409
Yen giapponese	139,62
Corona danese	7,4459
Lira Sterlina	0,69645
Corona svedese	9,0693
Franco svizzero	1,5484
Corona islandese	79,14
Corona norvegese	8,1740
Lev bulgaro	1,9559
Lira cipriota	0,5825
Corona ceca	29,503
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	243,88
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6962
Lira maltese	0,4327
Zloty polacco	3,9725
Leu romeno	36051
Tallero sloveno	239,70
Corona slovacca	37,761
Lira turca	1,7215
Dollaro australiano	1,6938
Dollaro canadese	1,6112
Dollaro di Hong Kong	10,4580
Dollaro neozelandese	1,8147
Dollaro di Singapore	2,1731
Won sudcoreano	1341,30
Rand sudafricano	7,8918

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A02419 - 05A02418

MINISTERO DELLA SALUTE

Revoca della registrazione di presidio medico chirurgico

Con decreto n. DGFDM-VII/492 del 1° marzo 2005 è stata revocata, su rinuncia, la registrazione del sottoindicato presidio medico chirurgico:

Baytex Combi S, reg. 15310.

Motivo della revoca: rinuncia della società Bayer Cropscience S.r.l. titolare della registrazione.

05A02278

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio secondo procedura di mutuo riconoscimento della specialità medicinale «Myelostim».

Estratto provvedimento UPC/II/1718 del 28 febbraio 2005

Specialità medicinale: MYELOSTIM.

Confezioni:

029059019 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + 1 fiala solvente 1 ml;

029059021 - «34» 5 flaconcini liofilizzato 33,6 miu + 5 fiale solvente 1 ml;

029059033 - «13» 1 flacone liofilizzato 13,4 miu + 1 fiala 1 ml;

029059045 -«13» 5 flaconi liofilizzati 13,4 miu + 5 fiale 1 ml;

029059072 - «13» 1 flac liof 13,4 miu + sir solv 1 ml;

029059084 - «13» 5 flac liof 13,4 miu + 5 sir solv 1 ml;

029059096 - «34» 1 flaconcino liofilizzato 33,6 miu + siringa preriempita solvente 1 ml;

029059108 - «34» 5 flaconcini liofilizzati 33,6 miu + 5 siringhe preriempite solvente 1 ml.

Titolare AIC: Chugai Aventis.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0044/001-002/II/028.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico/farmaceutica.

Modifica apportata: per introdurre un contenitore alternativo per la conservazione di lenograstim (principio attivo) in bulk.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02332

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Solaraze»

Estratto determinazione UPC/3057 del 1º marzo 2005

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Bioglan Laboratoires Limited, con sede in 5 Hunting Gate, Hitchin, Hertfordshire, Gran Bretagna.

Specialità medicinale: SOLARAZE.

Confezioni:

AIC n. 034129015 - 1 tubo 25 g di gel 3%;

AIC n. 034129027 - 1 tubo 50 g di gel 3%.

È ora trasferita alla società: Shire Pharmaceutical Contract LTD, con sede in Hampshire International Business Park, Chineham, Basingstoke, Hampshire, Gran Bretagna.

I lotti della specialità medicinale prodotti a nome del vecchio titolare possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

La presente determinazione ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02331

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Granocyte»

Estratto provvedimento di modifica UPC. n. 130 del 4 marzo 2005

Specialità medicinale: GRANOCYTE.

Società: Aventis Pharma S.p.a.

Oggetto provvedimento di proroga smaltimento scorte.

Tenuta presente le peculiarità della specialità medicinale in oggetto e che codesta azienda e si impegna ad inoltrare il nuovo RCP e foglio illustrativo adeguati alle modifiche apportate dal provvedimento UPC/II/1637 del 13 dicembre 2004, agli oncologi ed ematologi, alle farmacie ospedaliere e territoriali tramite la rete degli informatori scientifici del farmaco e le associazioni di categoria; i lotti delle confezioni della specialità medicinale:

«Granocyte» "34" 1 flac lio 33.6 miu + fiala 1 ml AIC n. 028686018/M, "34" 5 flac lio 33.6 miu + 5 fiale solv AIC n. 028686020/M, "34" 5 flac lio 33.6 miu + 5 sir solv AIC n. 028686032/M, "34" 1 flac lio 33.6 miu + 1 sir solv AIC n. 028686044/M, "13" 5 flac lio 13.4 miu + 5 sir solv AIC n. 028686057/M, "13" 1 flac lio 13.4 miu + 1 sir solv AIC n. 028686069/M, "13" 5 flac lio 13.4 miu + 5 fiale solv AIC n. 028686071/M, "13" flac lio 13.4 miu + 1 fiala solv AIC n. 028686083/M possono essere dispensati per ulteriori trenta giorni a partire dal 4 marzo 2005 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UPC/II/1637 del 13 dicembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2005, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A02330

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Life Guard Delfino soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 188 del 4 febbraio 2005 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Life Guard Delfino soc. coop. a r.l.» in liquidazione, con sede in Trieste, costituita il 20 aprile 1990, per rogito notaio dott. Alberto Giglio di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Tullio Maestro, con studio in Trieste, via Donota n. 1.

05A02274

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Quattro Piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 187 del 4 febbraio 2005 la Giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile, della cooperativa «Quattro Piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 17 gennaio 2000, per rogito notaio dott.ssa Paola Pasqua di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Roberto Bussani, con studio in Trieste, via Fabio Severo n. 13.

05A02275

Scioglimento della società cooperativa «Cooperativa fra Pescivendoli piccola soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 189 del 4 febbraio 2005 la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la «Cooperativa fra Pescivendoli piccola soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 22 settembre 1958, per rogito notaio dott. Giuseppe Boschini di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore la rag. Carmela Amabile, con studio in Trieste, via Cassa di Risparmio n. 6.

05A02276

Scioglimento della società cooperativa «Mutua Assistenza Integrativa Commercianti e Artigiani (M.A.I.C.A.) S.M.S.», in Udine, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 190 del 4 febbraio 2005 la Giunta regionale ha sciolto per atto d'autorità, ex art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, la «Mutua Assistenza Integrativa Commercianti e Artigiani (M.A.I.C.A.) S.M.S», con sede in Udine, costituita il 10 maggio 1985, per rogito notaio dott. Giovanni Rubini di Udine ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Giuliano Bianco, con studio in Udine, via Marco Volpe n. 2.

05A02277

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al piano regolatore generale alla Marina di Mancaversa del comune di Taviano

La giunta della regione Puglia con atto n. 113 del 15 febbraio 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato la variante al piano regolatore generale alla Marina di Mancaversa del comune di Taviano (Lecce), adottata con delibera di C.C. n. 10 del 13 marzo 2003 nei limiti e nei termini di cui al parere del C.U.R. n. 18 del 14 ottobre 2004.

05A02327

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Anzano di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 114 del 15 febbraio 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Anzano di Puglia (Foggia).

05A02328

Approvazione del piano regolatore generale del comune di Canosa di Puglia

La giunta della regione Puglia con atto n. 118 del 15 febbraio 2005 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva il piano regolatore generale del comune di Canosa di Puglia (Bari).

05A02329

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi del comma 6 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie del marchio a fianco indicato, hanno presentato, come prescritto dal comma 7 dell'art. 29 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, denuncia di smarrimento dei punzoni sotto specificati.

Si diffidano gli eventuali detentori dei punzoni smarriti, qualunque sia il titolo del loro possesso, dall'usarli e li si invitano a consegnarli alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna.

N. marchio 136-BO, impresa Hafner Stefan, sede Bologna, punzoni smarriti 2;

n. marchio 348-BO, impresa Trecarati S.r.l., sede Imola, punzoni smarriti 1.

05A02273

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501060/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO		
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:			
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€	**400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€	**220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:			
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€	**285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€	**155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:			
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€	**68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€	**43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:			
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€	**168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€	**91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:			
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€	**65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€	**40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:			
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€	**167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€	**90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€	**780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€	**412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:			
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€	**652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€	**342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 5 0 3 1 4 *

€ 1,00